

VADEMECUM SCUOLA

orientamenti per un'integrazione consapevole



a cura del GRUPPO SCUOLA COORDOWN ONLUS

VADEMECUM SCUOLA

orientamenti per un'integrazione consapevole

IL GRUPPO SCUOLA DEL COORDOWN

Il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down, si è voluto dare uno strumento utile per affrontare il tema dell'integrazione scolastica.

Il Vademecum che state leggendo è opera del "Gruppo Scuola" (scuola@coordown.it) espresso da tale Coordinamento che è attualmente costituito dai rappresentanti delle seguenti associazioni:

- **AIPD Nazionale** - Roma
- **UNIDOWN** - Unione Nazionale Down, Genova
- **AGbD** - Associazione sindrome di Down, Verona
- **AGPD** - Milano
- **AIR Down** - Moncalieri (TO)
- **Associazione Sindrome di Down** - Regione Campania, Napoli
- **Coordinamento GRD** - Bologna
- **VIVIDOWN** - Milano

Si ringrazia il Gruppo Scuola per la costante e fattiva collaborazione:

Paola Gherardini, Giuliana Fornaro, Gianni Lacoppola, Grazia Minelli, Giuseppe Peroli, Carmen Rotoli, Nicola Tagliani, Adriano Tedeschi.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione l'avvocato **Salvatore Nocera**, responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'integrazione dell'AIPD Nazionale.

Si ringraziano altresì:

Angelo Benassi, Manuela Colombo, Maria Fiaccadori, Gian Marco Gavardi, Debora Niero e Valeria Pintaldi.

Questo opuscolo è stato pensato, progettato e realizzato dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni che si occupano della sindrome di Down, ma può essere strumento utile per tutte le disabilità avendo l'integrazione scolastica riferimenti legislativi e percorsi comuni.

Il presente opuscolo acquista maggior valore alla luce dei principi contenuti nelle Linee guida sull'integrazione scolastica emanate dal MIUR con Nota Ministeriale prot. 4274 del 4 agosto 2009.

La presente edizione è aggiornata con la normativa della Riforma scolastica e successive modifiche sino al 30 aprile 2010.





PREMESSA

Questo vademecum, che contiene i riferimenti di norme relative all'integrazione scolastica, vuole porsi come strumento di facile consultazione, per orientarci meglio tra le continue modifiche della normativa scolastica. Questo vuole essere un primo passo per una collaborazione tra Famiglia, Scuola e Operatori Socio-sanitari. Naturalmente i familiari non devono considerare le Istituzioni scolastiche come un "avversario" contro cui combattere per la rivendicazione del diritto allo studio del proprio figlio. Ma possono proporsi come parte attiva ed aiutare le scuole che non hanno ancora padronanza di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di una vera integrazione scolastica, fornendo tutte le informazioni ed i suggerimenti (contatti con Enti, Associazioni ed altro) utili a far proseguire il cammino scolastico dei propri figli nel modo più proficuo.

La logica ispiratrice di questo Vademecum, comune a tutte le Associazioni, è di mettere a disposizione delle famiglie, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e degli altri operatori che prestano il loro servizio anche nella scuola su tutto il territorio nazionale, un insieme d'informazioni omogenee e comuni da utilizzare agevolmente per sostenere in modo concreto i diritti dei propri figli/alunni.

Questo strumento è anche un'utile fonte per coloro che intendono lavorare insieme ed essere parte attiva per il rispetto dei principi d'uguaglianza e d'integrazione nel mondo della scuola.

Con la parola "diritti" intendiamo non solo le disposizioni previste dalla legge, ma anche quegli aspetti relativi all'accoglienza, al rispetto, all'attenzione, alla partecipazione che devono essere adeguati alle singole situazioni e che le norme stesse forse sottintendono ma non garantiscono operativamente. Ancora troppo spesso incappiamo in situazioni nelle quali la legge è applicata in modo formale e non sostanziale, resa appunto inefficace dalla mancanza d'accoglienza, rispetto, partecipazione o collaborazione da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

Per il raggiungimento di un buon grado di scolarizzazione e integrazione non è sufficiente, infatti, iscrivere il proprio figlio dal nido alle superiori (come previsto dalla L. n° 104/92) né è sufficiente avere il maggior numero possibile di ore di sostegno. Noi crediamo che un buon progetto di vita passi attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e che sia necessario svolgere l'attività di educatori con professionalità e competenza.

Cordialmente,

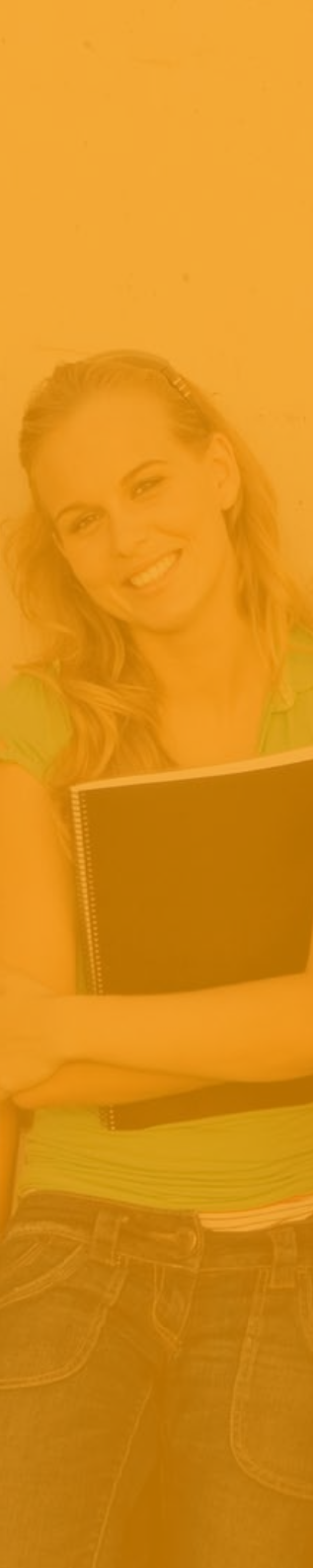
Il Gruppo Scuola del CoorDown



INDICE

PREMESSA	5
IL PERCORSO PROMEMORIA PER I GENITORI NEL MOMENTO DELLA SCELTA	10
1. ASILO NIDO	10
2. SCUOLA DELL'INFANZIA (ex Scuola Materna)	10
3. SCUOLA PRIMARIA (ex Scuola Elementare)	11
4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex Scuola Media)	11
5. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ex Scuola Superiore)	12
6. INSERIMENTO LAVORATIVO	12
7. UNIVERSITÀ	12
LA STRUTTURA DELLA SCUOLA	13
1. LA STRUTTURA GENERALE	13
1. Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR)	13
2. Ufficio Scolastico Regionale (USR)	13
3. Ufficio Scolastico Provinciale (USP)	13
2. LA STRUTTURA DELLA SCUOLA	13
1. Il dirigente scolastico	13
2. Consiglio di circolo o di istituto	14
3. Figure strumentali	14
4. Consiglio di classe	14
5. Insegnanti curricolari	14
6. Insegnanti di sostegno	14
7. Collaboratori scolastici A.T.A. (ex bidelli)	14
8. Assistenti alla persona	15
L'ISCRIZIONE	16
1. COME SCEGLIERE LA SCUOLA	16
2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE...	16
3. L'ISCRIZIONE	17
4. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)	17
5. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA per istituti tecnici, professionali e d'arte	18
6. SCHEMA RIASSUNTIVO	19
ASPETTI E RISORSE DELLA SCUOLA	20
1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA	20
2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP	20
GLH d'Istituto (GLHI)	20
GLH Operativo (GLHO)	21

3. IL POF (Piano dell'Offerta Formativa)	22
4. GLI INSEGNANTI CURRICOLARI	23
5. L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO	23
6. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE	25
7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE	25
8. L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE	26
9. L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI	26
10. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)	26
11. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)	28
12. PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)	28
13. VALUTAZIONE ED ESAMI	31
La valutazione ordinaria	31
Valutazione nella scuola primaria (ex Elementare)	31
Valutazione nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)	32
Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione (ex licenza media)	33
Valutazione ordinaria e differenziata nella scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore), esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte	33
Esami finali di Stato	34
MODALITÀ PREVISTE	36
14. RIPETENZE-PERMANENZE	37
NORME RELATIVE AI DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA	38
1. ASILO NIDO	38
2. SCUOLA DELL'INFANZIA (ex scuola materna)	38
2.1 IMPOSSIBILITÀ DELLA PERMANENZA DI UN ALUNNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUCCESSIVAMENTE AL 6° ANNO	40
2.2 UNO SGUARDO PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	40
3. PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	42
3.1 SCUOLA PRIMARIA (ex scuola elementare)	42
3.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex scuola media)	43
4. ORIENTAMENTO per le scelte al termine del primo ciclo	43
5. DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	43
6. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	44
6.1 PERCORSO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	45
6.2 PERCORSO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	47
6.3 PERCORSI MISTI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	49
7. IN ALTERNATIVA...	49
7.1 APPRENDISTATO	49
7.2 CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	50
8. EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI	50
9. ORIENTAMENTO ALL'UNIVERSITÀ	51



VARIE	52
1. MATERIALI ED AUSILI	52
2. I TRASPORTI	52
3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE	52
4. TUTELA DELLA PRIVACY	54
5. LA SCUOLA PRIVATA	55
6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI	56
7. IL GLIP (Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale)	56
8. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, SERVIZI E CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	57
9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA	57
10. BARRIERE ARCHITETTONICHE	58
11. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA	58
12. ISTRUZIONE A DOMICILIO	58
PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE	60
SETTEMBRE	60
OTTOBRE	60
OTTOBRE-NOVEMBRE	61
DICEMBRE	61
GENNAIO	61
MARZO	61
MAGGIO	61
GIUGNO	62
LUGLIO	62
A CHI RIVOLGERSI SE CI SONO PROBLEMI	62
GLOSSARIO	64
NUMERI E SITI UTILI	66
1. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	66
2. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	67
3. SITI UTILI	67
LE ASSOCIAZIONI DEL COORDOWN	68



IL PERCORSO PROMEMORIA PER I GENITORI NEL MOMENTO DELLA SCELTA



1. ASILO NIDO (Vai a pag. 38)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità
2. Spazi a disposizione
3. Qualità dell'Offerta Formativa e competenze professionali
4. Modalità di coinvolgimento della famiglia

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap ed eventualmente

anche la Diagnosi Funzionale (DF).

2. Contattare la referente pedagogica del nido ed iniziare un rapporto di conoscenza reciproca.
3. Coinvolgere le operatrici del nido.
4. Richiedere al Dirigente Scolastico il personale educativo e assistente specializzato di cui all'art. 13, comma 2 della L. n° 104/92.

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA) (Vai a pag. 38)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità.

2. Conoscenza degli spazi e del POF.
3. Valutazione delle risorse professionali.
4. Modalità di coinvolgimento della famiglia.

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale (DF).
2. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o con il coordinatore pedagogico della scuola.
3. Provvedere all'iscrizione nei tempi previsti.
4. Convocare il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare l'esistenza del Gruppo di lavoro handicap di Istituto (GLHI).
5. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del PEI/PEP.
6. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

PROGETTO PASSAGGIO (vai a pag. 20)

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.
- Richiesta di continuità del progetto e dell'insegnante di sostegno, qualora sia necessario.

3. SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE) (Vai a pag. 42)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità
2. Spazi e strutture didattiche alternative (laboratori, atelier).
3. Compagni che hanno frequentato con il bambino/a la scuola materna.
4. Conoscenza del POF e criteri per la formazione delle

classi.

5. Valutazione delle risorse in organico di ruolo.

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale (DF).
2. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o coordinatore pedagogico. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola materna e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (ore aggiuntive).
3. Provvedere all'iscrizione nei tempi previsti.
4. Convocare il gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare l'esistenza del Gruppo di lavoro handicap di Istituto (GLHI).
5. Calendarizzazione degli incontri per la stesura e del PEI/PEP.
6. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

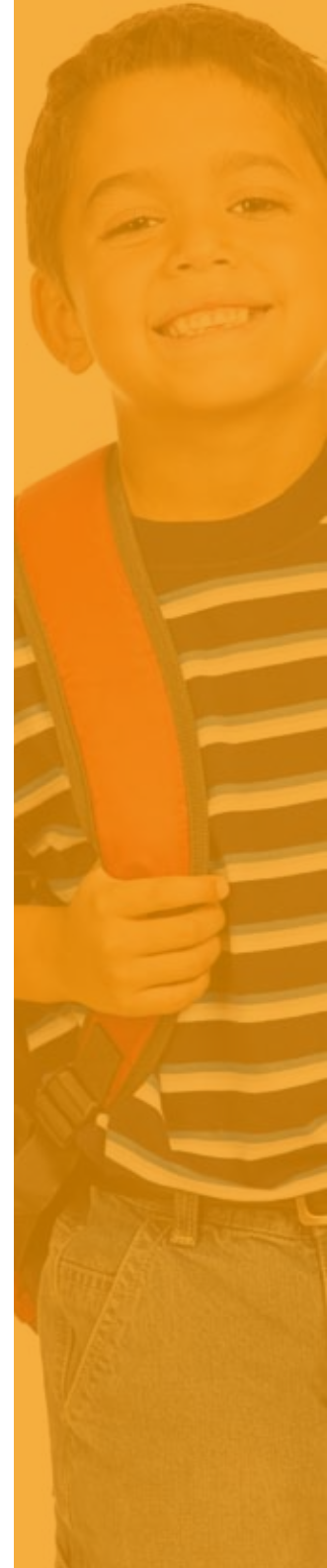
PROGETTO PASSAGGIO (vai a pag. 20)

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.
- Richiesta di continuità del progetto e dell'insegnante di sostegno, qualora sia necessario.

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA) (Vai a pag. 43)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità.
2. Spazi e strutture didattiche alternative (laboratori, atelier).
3. Compagni che hanno frequentato con il bambino / a



la scuola elementare.

4. Conoscenza del POF e criteri per la formazione delle classi.

5. Valutazione delle risorse in organico di ruolo.

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o coordinatore pedagogico. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola elementare e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (ore aggiuntive).

2. Provvedere all'iscrizione nei tempi previsti.

3. Convocare il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare l'esistenza del Gruppo di lavoro handicap di Istituto (GLHI).

4. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del PEI/PEP.

5. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

6. Alla fine della 2a media si può iniziare il percorso di orientamento.

7. All'inizio della 3a media provvedere all'indagine per la scelta della scuola superiore.

PROGETTO PASSAGGIO (vai a pag. 20)

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.

- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.

- Richiesta di continuità del progetto e dell'insegnante di sostegno, qualora sia necessario.

5. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE) (Vai a pag. 43)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Continuare il percorso scolastico.

2. Dopo la scuola secondaria di primo grado, si può scegliere:

- Istruzione secondaria superiore.

- Formazione professionale (CFP).

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Prendere contatto con il Dirigente scolastico, la figura obiettivo e/o coordinatore del GLH d'istituto. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola media e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (ore aggiuntive).

2. L'iscrizione può avvalersi della licenza media oppure di un attestato di terza media.

3. Convocare il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare dell'esistenza del Gruppo handicap di lavoro di Istituto (GLHI).

4. Calendarizzare degli incontri per la stesura del PEI/PEP.

5. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

6. All'interno del GLHO scegliere la forma migliore di valutazione.

7. Per l'iscrizione alla formazione professionale viene richiesto di avere compiuto il quattordicesimo anno di età, ma è consigliabile l'iscrizione dopo aver concluso un ciclo di scuola superiore.

8. Il primo anno della formazione professionale è dedicato al consolidamento delle abilità acquisite e a nuovi crediti formativi scolastici; il secondo anno all'introduzione di un percorso di orientamento e valutazione degli interessi, delle competenze, delle autonomie necessarie all'avviamento alla professionalità.

9. Gli anni successivi della formazione professionale sono dedicati ad avviare percorsi integrati scuola-lavoro o a scelte diverse, in relazione alla tipologia della disabilità e necessità del ragazzo/a.

6. INSERIMENTO LAVORATIVO

7. UNIVERSITÀ (Vai a pag. 51)

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

1. LA STRUTTURA GENERALE

1. MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (MIUR)

Fornisce le direttive e le risorse a livello nazionale e dell'integrazione scolastica se ne occupa l'Ufficio VII - Disabilità della Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR)

Sovrintende gli USP della propria Regione e in merito all'integrazione scolastica:

- ha un apposito ufficio per le disabilità.
- autorizza lo sdoppiamento classi (in base ad un

progetto di scuola o di classe).

- autorizza ore aggiuntive di sostegno.

3. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (USP)

Coordina gli istituti della propria provincia e in merito all'integrazione scolastica:

- ha un apposito ufficio per le disabilità.
- analizza le richieste pervenute dalle scuole e assegna le ore di sostegno.

2. LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- È il legale rappresentante dell'istituto scolastico.
- Coordina la stesura del POF con gli operatori

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

DIRIGENTE
SCOLASTICO

CONSIGLIO DI
CIRCOLO
O D'ISTITUTO

FIGURE
STRUMENTALI

CONSIGLIO
DI CLASSE

Insegnanti
Curricolari

Insegnanti
Specializzati
o di Sostegno

Assistente
alla Persona

Personale A.T.A.
(Amministrativo Tecnico Ausiliario)
Collaboratori
Scolastici

scolastici ed è responsabile della sua attuazione.

- Presiede tutte le attività logistiche, didattiche e amministrative.

Per l'integrazione:

- Presiede direttamente o per delega il GLHI e il GLHO;
- Inoltra all'USP e agli Enti Locali le richieste per le risorse necessarie all'integrazione.

2. CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO

- È l'organo di governo dell'istituzione scolastica.
- È presieduto da un genitore.
- È formato da:
 - o Dirigente Scolastico,
 - o Rappresentanti dei Genitori,
 - o Rappresentanti degli Insegnanti,
 - o Rappresentanti personale ATA Personale non docente.
 - o Rappresentanti degli studenti (solo per le superiori)

Per l'integrazione:

- Delibera gli impegni di spesa (ausili, corsi di aggiornamento, ecc.) inerenti al POF.

3. FIGURE STRUMENTALI

Le funzioni strumentali al POF (ex funzioni obiettivo) sono docenti di riferimento per aree di intervento considerate strategiche per la vita della scuola.

La loro attività dovrebbe comportare, di fatto, una ricaduta sull'intero istituto, in termini di credibilità, di affidabilità e quindi di tutela/incremento dell'organico.

I docenti incaricati sono funzionali al POF, sono cioè risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo.

4. CONSIGLIO DI CLASSE

È composto dagli insegnanti curricolari e di sostegno che sono corresponsabili della formazione e dell'integrazione dello studente.

Il consiglio di classe ha il compito di definire il piano di studi personalizzato (PSP) nel PEI.

5. INSEGNANTI CURRICOLARI

Sono insegnanti di tutti gli alunni della classe, compresi quelli con disabilità.

Quindi devono partecipare alla stesura del PEI e del PSP in prima persona e non delegare all'insegnante di sostegno.

6. INSEGNANTI DI SOSTEGNO

- Il docente di sostegno è assegnato alla classe (non all'alunno) in contitolarità con i docenti curricolari.
- Le ore di sostegno, anche quelle in deroga, vengono richieste nel PEI (Piano educativo Individualizzato) sulla base delle indicazioni contenute nella DF (Diagnosi Funzionale).
- Il Dirigente Scolastico inoltra la domanda all'USR e USP che assegnano poi il numero complessivo di ore alla scuola. Il Dirigente distribuisce poi le ore assegnate alla scuola tra le classi frequentate da alunni con disabilità, sentito anche il parere del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto).

7. COLLABORATORI SCOLASTICI A.T.A. (ex bidelli)¹

1. Assistenza materiale di base: accompagnamento da fuori a dentro la scuola o da una classe all'altra.

È una mansione ordinaria dei collaboratori scolastici.

2. Assistenza specialistica di base: assistenza igienica personale e accompagnamento ai servizi igienici.

¹) Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 siglato il 7/10/2007, art. 47, tab. A che conferma il CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003, art. 47, tab. A e Nota Ministeriale prot. 3390 del 30/11/01

Se ne occupa un collaboratore scolastico (preferibilmente dello stesso sesso dell'alunno) dopo aver fatto un corso di aggiornamento. Il collaboratore ha diritto ad un aumento di stipendio pensionabile.

8. ASSISTENTI ALLA PERSONA²

A meno che la normativa regionale non stabilisca diversamente, vengono forniti da:

- Comune per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo.
- Provincia per le scuole superiori.

Tale figura deve stare in classe, eccezionalmente

anche fuori se per attività previste nel PEI, svolgendo funzioni di:

- favorire l'autonomia, la comunicazione, la socializzazione.
- sostegno alla didattica (su indicazione dei docenti).

È sufficiente il diploma di scuola superiore.



2) L. n° 104/92, art. 13, comma 3

L'ISCRIZIONE

1. COME SCEGLIERE LA SCUOLA

La scelta della scuola spetta congiuntamente ad entrambi i genitori e, in caso di divergenze insanabili, spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela, l'iscrizione spetta al tutore o all'amministratore di sostegno.³

Nella scelta della scuola, sia nel primo che nel secondo ciclo, è importante verificare e conoscere le modalità di coinvolgimento e partecipazione della famiglia all'interno del percorso scolastico.

Occorre tenere conto di alcuni aspetti:

1. Residenzialità: è consigliabile dare priorità a scuole collocate nella propria zona di residenza per favorire relazioni sociali sul territorio e facilitare l'autonomia dei ragazzi;
2. Qualità dell'Offerta Formativa e competenze professionali: prima di effettuare l'iscrizione è bene prendere contatto con il Dirigente Scolastico e chiedere in visione la copia del POF (Piano dell'Offerta Formativa) per verificare:
 - a. se ci sono i presupposti per un'adeguata accoglienza;
 - b. l'attenzione data all'integrazione e la presenza di iniziative che la facilitino;
 - c. l'esistenza di collaborazioni tra la scuola e altre risorse culturali, sociali e del tempo libero del territorio;
 - d. il funzionamento del GLHI e del GLHO.

2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE...

Per la prima iscrizione all'inizio del percorso scolastico (scuola dell'Infanzia o scuola primaria se non ha frequentato la scuola dell'infanzia) il bambino con disabilità ha bisogno dell'attestato d'alunno in situazione

di handicap che resterà valido per tutto il percorso scolastico, salvo i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità.⁴

Il D.P.C.M. n° 185/06 ribadisce che tale certificazione riguarda solo casi di alunni con "minorazioni stabilizzate o progressive".⁵ Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all'insegnante di sostegno.

Il documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 all'art. 2 comma 1 prevede che, se il bambino è già stato certificato dall'ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, come pure per i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica, tale certificazione è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica. Però, non essendo ancora stati emanati i decreti attuativi di questo documento, le indicazioni ivi contenute non sono ancora norma nazionale. Alcune regioni però hanno stipulato degli accordi con gli Uffici Scolastici Regionali per anticipare l'applicazione di tali indicazioni.

Per chi non ha già una tale certificazione all'inizio del percorso scolastico e rientra nei criteri del D.P.C.M. n° 185/06 e della L. n° 104/92, tale attestazione può essere richiesta al momento della prima iscrizione scolastica dai genitori o da chi ne fa le veci a:

1. ASL di riferimento: In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di una équipe multidisciplinare. È a tale Servizio che i genitori devono richiedere l'attestato d'alunno in situazione di

3) L. n° 6/04

4) D.P.C.M. n° 185/06; Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 2 e L. n° 104/92, art. 12, comma 5

5) L. n° 104/92, art. 3

handicap.

2. Centro privato convenzionato e/o accreditato: l'Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94 stabilisce che può provvedere a rilasciare tale attestazione anche lo specialista di un centro convenzionato con l'ASL o accreditato, ai sensi dell'art. 26 della legge n° 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti. Però, dopo il D.P.C.M. n° 185/06 occorre verificare come le singole Regioni hanno legiferato su tale materia.

N.B.: Secondo il D.P.C.M. n° 185/06, non è più previsto che centri privati non convenzionati o non accreditati possano rilasciare tale certificazione.

3. L'ISCRIZIONE⁶

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.⁷ Qualora si verifichi un numero d'iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell'Istituto, deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con disabilità⁸ in particolare di quelli in situazione di gravità.⁹

La famiglia provvede all'iscrizione del proprio figlio nelle date definite annualmente dal MIUR (orientati-

vamente entro gennaio di ogni anno). Entro i primi di luglio deve completare l'iscrizione, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale, se non già trasmessa (vedi schema riassuntivo pag. 19).

Tale certificazione deve essere redatta su un apposito modulo che può essere diverso nelle singole province. È importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità, quali, ad esempio: trasporto, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, assistenza per l'igiene personale, esigenze alimentari, somministrazione di farmaci, terapie specifiche o altro. Questa procedura si ripete al momento dell'iscrizione in ogni ordine di scuola.

Gli alunni con sindrome di Down sono dichiarati, con Handicap in situazione di gravità, senza bisogno di alcuna visita medica, sulla base del cariotipo (mappa cromosomica). I genitori, esibendo tale mappa alla ASL o al medico di famiglia, hanno diritto ad ottenere la certificazione.¹⁰

4. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)

Alla stesura della DF provvede l'unità multidisciplinare dell'A.S.L. che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'ASL competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.¹¹

N.B. Si è ancora in attesa dei decreti applicativi del documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Tuttavia alcune regioni stanno già applicando le indicazioni in esso contenute. In base all'art. 2, comma 2 del documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 la DF deve essere "redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF e si articola nelle seguenti parti:

6) C.M. n° 110/07

7) L. n° 104/92, art. 12, comma 4

8) C.M. n° 363/94

9) L. n° 104/92, art. 3, comma 3

10) Legge Finanziaria per il 2003, L. n° 289/02, art. 94, comma 3

11) Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 3



- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale".

In relazione a quest'ultimo punto, l'équipe multidisciplinare deve essere affiancata da un esperto in didattica speciale, nominato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e da un operatore sociale del Piano di Zona.

Comunque "la Diagnosi Funzionale viene sempre stesa dall'Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia".¹²

Sempre in base all'ultima Intesa Stato-Regioni la Diagnosi funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale. La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la privacy.

Deve essere redatta entro il 30 luglio¹³ dell'anno precedente (ma sarebbe preferibile averla già entro metà marzo) ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.¹⁴

Se l'équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi funzionale in tempo utile per l'iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).

In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l'alunno disabile.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Questo costituisce il necessario presupposto per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del conseguente Piano

di Studio Personalizzato (PSP).

Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (richiesta dell'insegnante di sostegno, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.).

5. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA PER I LABORATORI DI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO

Per le iscrizioni a istituti secondari di secondo grado (ex superiori) in cui sono previsti dei laboratori, in passato, la C.M. n° 262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l'incolumità di alunni con disabilità, fosse presentato anche un attestato di null osta rilasciato dal medico legale dell'ASL. Attualmente la normativa è stata modificata come segue:¹⁵

- L'attestato viene rilasciato dallo psicologo o dallo specialista che conosce l'alunno e non più dal medico legale.
- Il contenuto dell'attestazione deve riguardare esclusivamente "l'incolumità" dell'alunno.
- Qualora l'attestazione sia negativa, è previsto un supplemento d'indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità, con accorgimenti tecnici o con l'assegnazione di un assistente all'autonomia da parte della Provincia.
- Se le cause di pericolosità sono rimosse, l'ASL deve rilasciare l'attestato positivo.
- In caso contrario, non è possibile l'iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell'anno.¹⁶
- Per gli alunni in situazione di handicap, l'iscrizione ad una scuola di bacino d'utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l'iscrizione.¹⁷

12) Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2

13) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2

14) Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2

15) C.M. n° 400/91, art. 8, comma 8 e C.M. n° 181/93

16) C.M. n° 363/94

17) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2. N.B. In base all'art. 2, comma 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 il Profilo Dinamico Funzionale dovrebbe essere incluso nella Diagnosi Funzionale, ma perché diventi norma si è ancora in attesa dei decreti attuativi.

SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTO	RESPONSABILITÀ	COMPETENZA	TEMPI INDICATI
Attestazione di handicap	Famiglia, Tutore o amministratore di sostegno	ASL*	All'inizio del percorso scolastico. Prima dell'iscrizione (entro gennaio) ¹⁷
Diagnosi Funzionale (DF)	ASL*	ASL*, scuola, famiglia ed Enti Locali	All'inizio di ogni ciclo scolastico. Entro 45 giorni dall'iscrizione (preferibilmente entro metà marzo, ma comunque non oltre il 30 luglio) ¹⁷
Idoneità di frequenza	ASL*	ASL*	Solo per Istituti Tecnici Professionali e d'Arte. All'iscrizione definitiva (entro luglio)
Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	Dirigente Scolastico	GLHO (Scuola, ASL*, famiglia, Enti locali e altri)	Preferibilmente entro marzo-aprile precedenti all'anno d'iscrizione, ma comunque non oltre il 30 luglio ¹⁷
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	Dirigente Scolastico	GLHO (Scuola, ASL*, famiglia, Enti locali e altri)	Preferibilmente redazione a maggio dell'anno precedente e comunque non oltre il 30 luglio ¹⁷ . Rivisto definitivamente all'inizio dell'anno scolastico (prima verifica entro fine 2° quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico)
Piano di Studio Personalizzato (PSP)	Dirigente Scolastico	Consiglio di Classe	Redazione, definizione e verifiche immediatamente successive a quelle del PEI

* o enti accreditati e/o convenzionati

ASPETTI E RISORSE DELLA SCUOLA

1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

Per il passaggio da un ordine di scuola all'altro è necessario programmare un progetto di raccordo, preferibilmente nei mesi di marzo-maggio, che coinvolga la scuola di provenienza, la nuova scuola, il territorio e la famiglia.¹

Nel passaggio da una scuola all'altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l'alunno per garantire un reale percorso di integrazione scolastica. Perciò è importante attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi e tra la scuola ed il territorio.

Come indicato nella C.M. n° 1/88 nei primi mesi dell'anno scolastico è possibile che l'insegnante di sostegno dell'anno precedente segua in un primo momento (massimo tre mesi) il passaggio nella nuova scuola; l'iniziativa dovrà essere programmata d'intesa tra i Dirigenti Scolastici e i Collegi docenti interessati.

Le notizie fornite al momento dell'iscrizione sia dalla famiglia che dalla scuola di partenza sono indispensabili alla scuola successiva, per garantire la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed inoltrare, a cura del Dirigente scolastico, le richieste al Comune, alla Direzione regionale, all'ASL ed alla Provincia.

In ogni scuola il Gruppo di lavoro Handicap di Circolo o d'Istituto (GLHI) esamina le iscrizioni pervenute e valuta le necessità degli alunni (necessità alimentari, trasporti, personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e all'igiene, somministrazione di farmaci, ecc.). Ad esempio, se sono stati segnalati problemi d'alimentazione, la

scuola si deve mettere in contatto con la famiglia e con il servizio di refezione scolastica per concordare le variazioni necessarie; se invece occorre attivare il trasporto dall'abitazione alla scuola e viceversa, la scuola deve inoltrare la domanda all'Ufficio del Comune di residenza dell'allievo; se vi è la necessità di somministrare farmaci in orario scolastico, la famiglia deve comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico che affida l'incarico al responsabile per la sicurezza della salute nella scuola, ove sia presente, oppure prende accordi con l'ASL ed il Comune di competenza.²

Queste richieste devono essere inoltrate al più presto dalla scuola agli Enti competenti, indicativamente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione del servizio per l'anno scolastico successivo. Per questa ragione è bene che le famiglie segnalino al momento dell'iscrizione (gennaio) tutte le necessità. Le scuole possono inoltre attivare percorsi di orientamento tra scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) o formazione professionale,³ anche ricorrendo a fondi messi a disposizione dalla Regione.

2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP (GLH)

È importante che il Dirigente Scolastico organizzi con una precisa periodicità sia il GLH d'istituto (GLHI) che il GLH operativo sul singolo allievo (GLHO).

GLH D'ISTITUTO (GLHI):⁴

Presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLHI che ha compi-

1) Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3

2) Nota Interministeriale Istruzione e Salute Prot. n° 2312 del 25/11/2005

3) L. n° 53/03

4) L. n° 104/92, art. 15, comma 2



grazione predisposte dal piano educativo”.⁵

Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell’elaborazione del POF.

GLH OPERATIVO (GLHO):⁶

Il GLHO è convocato dal Dirigente Scolastico ed è composto dall’intero Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori socio-sanitari dell’ASL (e/o dell’ente privato convenzionato) che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità, l’eventuale assistente per l’autonomia e la comunicazione e l’eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica incaricato dell’assistenza igienica, i genitori dell’alunno ed un esperto di loro fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte (previo accordo del Dirigente Scolastico che deve convocare ufficialmente l’esperto).

Se le scuole dovessero porre dei problemi al fatto che i genitori vogliano essere assistiti da un loro esperto, si può rispondere che il ruolo determinante della famiglia nella scuola è ulteriormente ribadito dall’art. 1 comma 1 della L. n° 53/03 (Riforma Moratti) che prevede, tra i suoi principi di base, anche quello del “rispetto [...] delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori”. Pertanto la famiglia può scegliere come proprio assistente o delegato nei GLHO “personale appositamente qualificato, docente e non docente”.⁷ Inoltre per le scuole secondarie di secondo grado si può anche far presente che la C.M. n° 262/88 prevede la collaborazione della scuola con le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Il GLHO ha il compito di predisporre il PEI (o PEP) e di verificarne l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico.⁸

ti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali (ivi compresi gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica e di base, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, nonché, per la scuola secondaria di II grado (ex scuola superiore), dai rappresentanti degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, e di “collaborare alle iniziative educative d’inte-

5) L. n° 104/92, art. 15, comma 2

6) L. n° 104/92, art. 12, comma 5

7) L. n° 104/92, art. 8, comma 1, lettera d

8) L. n° 104/92, art. 12, commi 5 e 6, Atto d’Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 4 e 5 e D.P.C.M. n° 185/06

Talvolta vengono convocati anche istruttori o altri operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.

3. IL POF (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

La legge sull'autonomia prevede che ogni scuola rediga il POF, Piano dell'Offerta Formativa,⁹ che è lo strumento con il quale la scuola espone le scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. Nel Piano dell'Offerta Formativa è previsto un preciso obbligo d'informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.

Questo significa che il POF diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola, alunni e loro famiglie. L'istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima.

Consigliamo alle famiglie di richiedere esplicitamente ogni anno copia del P.O.F.

In relazione all'integrazione nel POF dovranno essere specificati i criteri e le risorse per l'esercizio del diritto allo studio dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica;
- innovazione didattica;
- iniziative di recupero e sostegno;



9) Regolamento in materia d'autonomia D.P.R. n° 275/99, art. 3

- insegnamenti integrativi e facoltativi;
- interventi formativi anche aggiuntivi;
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola dell'infanzia (ex scuola materna);
- orientamento scolastico e professionale.

4. GLI INSEGNANTI CURRICOLARI

Per una reale ed efficace integrazione degli alunni con disabilità sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte dei docenti curricolari che sono insegnanti di tutti gli alunni della classe.¹⁰ Tutti gli interventi didattici inerenti al PEI quindi "debbono coinvolgere l'intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega dell'integrazione al solo insegnante di sostegno".¹¹

5. L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d'ogni ordine e grado,¹² secondo le normative richiamate dalla L. n° 104/92.¹³

Il numero dello ore di sostegno, anche in deroga, per il singolo alunno viene richiesto dal GLHO¹⁴ e indicato nel PEI. Sulla base di tale richiesta, l'Ufficio Scolastico Provinciale, entro il 31 luglio dell'a.s. precedente, assegna alle scuole gli insegnanti in base alle risorse date dal MIUR.

A causa della riduzione delle ore concesse dall'USP rispetto a quelle richieste, molte scuole, operando in base al D.P.R. n° 275/99 sull'autonomia scolastica, ridistribuiscono le ore concesse a tutta la scuola secondo le esigenze individuate dagli organi collegiali della stessa, anche modificando le richieste contenute nel PEI.

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del GLH di Istituto, **assegna l'insegnante di sostegno alla classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.** Le recenti Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ribadiscono che il docente per le attività di sostegno deve avere un registro con i nomi di tutti gli alunni della classe, e partecipare alle operazioni di valutazione periodiche e finali di tutti gli alunni della classe.¹⁵

Quanto alla funzione di valutazione dei docenti per le attività di sostegno il Regolamento apposito approvato con D.P.R. n° 122/09 fornisce due importanti chiarimenti:¹⁶

1. Qualora un alunno sia seguito da più docenti per il sostegno questi debbono accordarsi per esprimere un unico voto.

2. Oggetto della valutazione dei docenti per il sostegno debbono essere tutti gli obiettivi dell'integrazione scolastica come indicati nell'art. 12 comma 3 della Legge 104/92 e cioè: "la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni".

A partire dall'a.s. 2008-2009 le leggi finanziarie del 2007¹⁷ e del 2008¹⁸ e il Decreto sugli organici¹⁹ hanno definitivamente soppresso il criterio di 1 posto di sostegno ogni 138 alunni in organico di diritto. È stato posto un tetto massimo per garantire un rapporto medio nazionale di 1 insegnante ogni 2 alunni certificati,²⁰ pur prevedendo che l'individuazione del numero di ore di sostegno debba dipendere dalle effettive "esigenze rilevate".

N.B. Successivamente una recentissima Sentenza della Corte Costituzionale²¹ ha ribadito la priorità di valutare le "effettive esigenze rilevate" e ha ripri-

10) C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002

11) Nota Ministeriale prot. n. 2407 dell'8 agosto 2002

12) L. n° 517/77, scuola dell'obbligo; L. n° 270/82, scuola dell'infanzia; C.M. n° 262/88, scuola secondaria di II grado

13) L. n° 104/92, art. 13, commi 3, 5 e 6 e art. 14, commi 6 e 7

14) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3

15) Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, paragrafi 2.4 e 2.5

16) D.P.R. n° 122/09, art. 2, comma 6 per il primo ciclo; art. 4, comma 1 per il secondo ciclo e art. 6, comma 3 per l'ammissione agli esami conclusivi degli studi

17) Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, art. 1 comma 605, lettera b

18) L. n° 244/07, art. 2, commi 413 e 414

19) trasmesso con la C. M. n° 19/08

20) Il rapporto 1 a 2 significa che un insegnante di sostegno deve suddividersi su due alunni rispetto al proprio orario di lavoro (che varia secondo l'ordine di scuola) e non rispetto all'orario di frequenza degli alunni

21) Sentenza Corte Costituzionale n° 80 depositata il 26/02/2010

stinato la possibilità di chiedere in organico di fatto ore aggiuntive di sostegno in deroga, tramite supplenze. Queste vanno richieste dai Dirigenti Scolastici all'USP entro giugno.

Si attende una prossima Ordinanza del Ministero che specifichi meglio l'iter burocratico per richiedere tali ore in deroga.²²

Il Consiglio di Stato con la sentenza n° 2231 del 2010 ha interpretato la Sentenza della Corte Costituzionale nel senso che le ore aggiuntive di sostegno vanno assegnate con riguardo alla specificità delle disabilità gravi e non automaticamente sulla base della semplice certificazione di handicap in situazione di gravità. In concreto non verranno date ore aggiuntive per il semplice fatto di avere la certificazione di gravità, ma solo se sono esplicitate le "effettive esigenze" didattiche con riguardo a una specifica tipologia di disabilità.

Come espressamente previsto dalla Legge n° 104/92, i docenti utilizzati per le attività di sostegno debbono possedere, oltre all'abilitazione all'insegnamento, anche la specifica specializzazione per svolgere tale ruolo.²³ Anche nel caso di supplenze del docente di sostegno i Dirigenti Scolastici debbono nominare docenti specializzati: nel caso siano esauriti gli elenchi degli specializzati in tutte le fasce delle graduatorie del proprio istituto, i Dirigenti dovranno nominare docenti specializzati presenti nelle graduatorie di scuole vicine.²⁴

È bene ricordare che i Dirigenti Scolastici hanno la possibilità, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, di nominare un supplente, anche per periodi di assenza inferiori ai 10 giorni.²⁵

Di difficile realizzazione è la continuità didattica che dovrebbe garantire che lo stesso insegnante di sostegno rimanga per tutto l'arco dell'ordine di



scuola²⁶ (per es. 5 anni per le scuole elementari) affinché la sua attività possa essere efficace sia da un punto di vista relazionale che didattico.

Precisiamo che il numero di ore di sostegno, pur fondamentale, non è l'unica risorsa da considerare né la più importante per un'integrazione di qualità.

Ben più importanti sono la professionalità del docente di sostegno e la capacità di trovare le strategie per integrare con la necessaria coerenza pedagogica e didattica il progetto della classe con il PEI/PEP ed il conseguente Piano di Studi Personalizzato. Fondamentale per una reale integrazione è anche il pieno coinvolgimento dei docenti curricolari.²⁷

L'insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito, soprattutto nel senso che deve saper instaurare un efficace e produttivo rapporto didattico con l'alunno assegnato. Quando questo non avviene, se l'insegnante ad esempio di un alunno cieco non conosce il braille, o se la relazione alunno-insegnante non è positiva, il Consiglio di Stato ha stabilito che la famiglia pos-

22) C.M. n° 37/10

23) L. n° 104/92, art. 14, comma 6

24) Nota Ministeriale prot. n° 19030 del 21/11/2008

25) Sentenza della Corte dei Conti n° 59/2004 e Nota Ministeriale prot. n° 14991 del 6/10/2009

26) L. n° 449/97, art. 40, comma 3 e L. n° 448/01, art. 22, comma 3

27) C.M. n° 78/03, Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002 e Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, parag. 2

sa chiedere al Dirigente Scolastico la sostituzione di tale docente con un altro più idoneo.²⁸

“In questo caso il Dirigente Scolastico può nominare un docente idoneo anche al di fuori delle graduatorie e l’insegnante precedentemente assegnato alla scuola rimane a disposizione presso di essa per altre funzioni.” Non è legittimo che l’insegnante di sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi curricolari se l’alunno con disabilità è presente a scuola, anche se si tratta di sostituire un docente della medesima classe dove è inserito l’alunno con disabilità.²⁹

6. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Tale compito spetta al Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Collegio dei docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti successivo alle iscrizioni, il Dirigente Scolastico pone all’ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 del D.P.R. n° 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l’accoglienza e il bisogno formativo dell’alunno con disabilità. Effettuata l’assegnazione, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente il Consiglio di Classe affinché formuli proposte ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 416/74, per l’impostazione del Piano Educativo Individualizzato e del conseguente PSP e per l’attuazione di un eventuale corso di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’integrazione³⁰.

Tutti i docenti del Consiglio di classe nominati hanno il compito di farsi carico del PEI e del conseguente PSP del loro futuro alunno con disabilità.³¹

Soprattutto è importante formulare insieme un’ipotesi di progetto per la formazione delle classi³² e la richiesta di ore di sostegno in deroga. Tale progetto non può essere delegato al solo insegnante di sostegno.

7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE

Il D.P.R. n° 81/09 ha modificato radicalmente le modalità di formazione delle classi, comprese quelle in cui sono iscritti alunni con disabilità.

Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe pertanto è stabilito che:

1. Le classi iniziali dei rispettivi cicli scolastici in cui sono iscritti alunni con disabilità sono costituite “di norma” con non più di 20 alunni,³³ aumentabili o riducibili di massimo 2 unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni,³⁴ “purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

2. Negli anni successivi al primo le famiglie debbono insistere affinché dette classi mantengano tali limiti anche in caso di accorpamento con altre classi parallele.

3. I Consigli di classe dopo l’iscrizione dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo all’USP tramite il Dirigente Scolastico entro i termini stabiliti da ogni USR (orientativamente da fine maggio a inizio luglio dell’a.s. precedente). Per ciascun progetto l’USP trasmetterà al Direttore Scolastico Regionale un parere sulla richiesta di riduzione degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati per la formazione degli organici.

N.B. Il D.P.R. n° 81/09 abroga espressamente il D.M. n° 141/99 che fissava un tetto massimo al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa

28) Sentenza del Consiglio di Stato n° 245 del 2001

29) Direttiva dell’USR della Puglia dell’11/09/2008, Direttiva dell’USR della Sicilia dell’08/01/2009 e L. n° 289/02 art. 35, comma 7 che prevede il pagamento degli insegnanti per il sostegno solo se assegnati ad alunni con disabilità e alle loro classi e le Linee-guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, paragrafo 1.3

30) Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002, C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4792 del 2005

31) Nota Ministeriale dell’8 agosto 2002

32) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2

33) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2

34) D.P.R. n° 81/09, art. 4, comma 1

classe. Ciò ha determinato la formazione di classi sovraffollate contro cui le associazioni hanno sollevato vibrante proteste al Ministero. Qualora in tempi brevi non si giunga ad un "ragionevole accomodamento" (secondo la dizione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. n° 18/09), le famiglie si vedranno costrette ad agire in giudizio contro la formazione di tali classi.

8. L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno sono previste altre figure professionali per affrontare problemi d'autonomia e/o di comunicazione.³⁵

Pur considerando che le norme applicative sono diverse da regione a regione, è fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo. Per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo (ex scuole elementari e medie) l'obbligo grava sui Comuni di residenza dell'alunno. Per le scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori) l'obbligo grava sulle Province.³⁶

9. L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI

Per l'assistenza materiale di base degli alunni con disabilità, cioè per i loro spostamenti da fuori a dentro la scuola ed all'interno della scuola, debbono provvedere i collaboratori scolastici (ex bidelli, oggi personale ATA) dipendenti dalle singole scuole (salvo eventuali differenze contrattuali nelle regioni a statuto speciale).

È anche compito specifico dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche garantire l'assistenza igienica per l'igiene personale, prestando attenzione

al fatto che il collaboratore sia dello stesso sesso dell'alunno.

Tutto ciò rientra nel mansionario ordinario dei collaboratori scolastici, ma, per quanto riguarda l'assistenza igienica, essi hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un aumento di stipendio forfetario pensionabile.³⁷

È compito dei collaboratori scolastici anche accogliere e sorvegliare tutti gli alunni prima dell'inizio delle lezioni. I genitori hanno diritto a pretendere che il Dirigente Scolastico garantisca tale assistenza, essendo ormai obbligatoria e non più facoltativa come fino al 2003.³⁸

Quanto all'assistenza agli alunni con disabilità nel momento della mensa, manca una normativa specifica in merito. Ma è chiaro che ogni istituto scolastico deve comunque organizzarsi per garantire tale servizio.

Informiamo che in diversi Comuni si stanno diffondendo le seguenti prassi:

- la competenza è delegata al collaboratore scolastico quando, verificata l'impossibilità dell'alunno a mangiare autonomamente, l'assistenza è necessaria per l'imboccamento;
- la competenza è delegata all'Assistente per l'autonomia dipendente dagli Enti Locali quando l'assistenza ha una valenza educativa (fare apprendere l'uso delle posate, educare la deglutizione, ecc.).

10. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Il PDF definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire ed è steso sulla base del contributo dato da ogni componente del GLHO (che deve essere composto dagli operatori dell'ASL, dai genitori affiancati da esperti loro referenti e dal Consiglio di Classe al completo³⁹)

35) L. n° 104/92, art. 13, comma 3

36) D.Lvo. n° 112/98, art. 139, comma 1, lett. C; Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008;

37) Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 siglato il 7/10/2007, art. 47, tab. A che conferma il CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003, art. 47, tab. A e Nota Ministeriale prot. 3390 del 30/11/01

38) L. n° 289/02, art. 35, comma 3

39) L. n° 104/92, art. 12, comma 5



sulla situazione di partenza dell'alunno con disabilità, in relazione agli apprendimenti, alla socializzazione e allo sviluppo delle autonomie, sia rispetto alle difficoltà che alle potenzialità.⁴⁰

È strumento di fondamentale importanza per la formulazione del PEI o PEP e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (PSP).

È un atto collegiale da compilare in tempo utile, preferibilmente nei mesi di marzo-aprile⁴¹ dell'a.s. precedente (Vedi Schema Riassuntivo pag.19), a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado.

Nei casi di passaggio da un ordine di scuola al successivo potrebbe non essere stata già individuata la classe alla quale assegnare l'alunno. In tali casi il Dirigente Scolastico, in sostituzione del consiglio di classe, nominerà nel GLHO alcuni docenti che possono essere o quelli del GLHI o quelli che ricoprono funzioni strumentali.

Nelle scuole successive alla scuola dell'infanzia,

per garantire la continuità educativa, deve esserci almeno un docente della classe attualmente frequentata.

Lo stesso GLHO verifica il PDF "in via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore" e lo **aggiorna** periodicamente "a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore"⁴².

N.B. In base all'art. 2, comma 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 il Profilo Dinamico Funzionale dovrebbe essere incluso nella Diagnosi Funzionale, ma perché diventi norma si è ancora in attesa dei decreti attuativi.

40) Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 4 comma 3

41) D.P.C.M. n° 185/06

42) D.P.R. del 24/02/94, art. 4, comma 4

11. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI, a volte denominato anche PEP (Piano Educativo Personalizzato), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.

Si sottolinea inoltre che il PEI non coincide con il solo progetto didattico (PSP), di competenza esclusiva del Consiglio di classe, e infatti la sua stesura è affidata collegialmente a tutti i componenti del GLHO (che deve essere composto dagli operatori dell'ASL, dai genitori affiancati da esperti loro referenti e dal Consiglio di classe al completo).

È predisposto per tutti gli alunni con disabilità ed è un progetto globale di vita dell'alunno per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in quadrimestri o trimestri) al termine dei quali sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche. Deve indicare anche la proposta relativa alle risorse necessarie per la sua piena realizzazione: ore di sostegno, anche aggiuntive, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, ecc.⁴³

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, nel PEI vengono definiti "gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. Tali interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili".⁴⁴

Il PEI va discusso e redatto dal GLHO.

Nei casi di passaggio da un ordine di scuola al suc-

cessivo potrebbe non essere stata già individuata la classe alla quale assegnare l'alunno. In tali casi il Dirigente Scolastico, in sostituzione al consiglio di classe, nominerà nel GLHO alcuni docenti che possono essere o quelli del GLHI o alcune funzioni strumentali.

Nelle scuole successive alla scuola dell'infanzia, per garantire la continuità educativa, deve esserci almeno un docente della classe attualmente frequentata.⁴⁵

Si sottolinea che il PEI deve essere firmato per approvazione dai componenti del GLHO, compresi i genitori.

Deve essere redatto in tempo utile, preferibilmente nel mese di maggio dell'a.s. precedente⁴⁶, per richiedere le risorse necessarie all'integrazione per l'anno successivo, come ore di sostegno, anche in deroga, ore di assistenza, trasporto, ecc. (Vedi Schema Riassuntivo pag. 19). Va poi confermato nel successivo settembre.

Viene verificato ed eventualmente aggiornato durante l'anno in sede di GLHO "con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)".⁴⁷

12. PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)

All'interno del PEI il Consiglio di Classe predispone il progetto didattico che la riforma Moratti definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP).⁴⁸

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intero Consiglio di Classe (tutti i docenti della classe: curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina o area disciplinare:

- Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare,

43) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera a), D.P.R. del 24/02/94, art. 5 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3

44) D.P.R. del 24/02/94 art. 5, comma 4

45) Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3

46) D.P.C.M. n° 185/06 art. 3

47) D.P.R. del 24/02/94, art. 6, comma 1 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3

48) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2 e Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo e D.Lvo. n° 226/05 per il secondo ciclo

- le strategie didattiche da seguire,
- i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Classe, ed è essenziale per la richiesta delle ore di sostegno aggiuntive secondo le "effettive esigenze rilevate" di ciascun alunno⁴⁹ e per la riduzione del numero di alunni per classe.

Il PSP va predisposto annualmente contestualmente alla formulazione del PEI⁵⁰ (comunque non oltre giugno dell'anno precedente) e confermato a settembre.

Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato quadrimestralmente e trimestralmente dal Consiglio di classe, immediatamente dopo le verifiche del PEI.

È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline.⁵¹

PRIMO CICLO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

Nel Primo Ciclo, per quanto riguarda i criteri per la valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi ipotizzati, si deve verificare "il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali",⁵² Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con "prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici at-

Il P.S.P. Piano di Studi Personalizzato

Per **scuole primarie e secondarie di I°**:

Non si può parlare di programmi differenziati ma solo di "**prove differenziate**" per **valutare** se vi sono stati **progressi rispetto ai livelli iniziali di apprendimento**

Obiettivi PSP

1. Raggiunti

2. Non raggiunti o non didattici

Ammissione agli esami di stato

Titolo Studio Legale

Attestato di certificazione dei crediti formativi Idoneo per iscrizione alla secondaria di II°

49) L. n° 296/06, art. 1, comma 605, lettera b) e L. n° 244/07, art. 2, commi 413 e 414

50) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2

51) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

52) L. n° 104/92, art. 16, comma 2

tuati⁵³ e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato in relazione alle potenzialità dell'alunno.⁵⁴

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all'esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio.⁵⁵
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.

Tale titolo è comunque idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo,⁵⁶ purché l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età.⁵⁷

3. Anche nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.) verrà rilasciato il solo attestato che certifica i crediti formativi raggiunti.

SECONDO CICLO (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendo obiettivi specifici di apprendimento prefissati (i programmi ministeriali), il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con **vincolante parere dei genitori**,⁵⁸ deve scegliere uno dei tre percorsi didattici sot-

Il P.S.P. Piano di Studi Personalizzato

Per **secondarie di II°**:
Tipologia da stabilire nel GLHO sulla base del PEI
con **VINCOLANTE** parere dei genitori

1. Normale

**2. Semplificato
per "obiettivi minimi"**

3. Differenziato

Titolo Studio Legale

**Attestato di certificazione
dei crediti formativi**

53) O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 11

54) L. n° 104/92, art. 16, commi 1 e 2

55) L. n° 104/92, art. 16, comma 2

56) O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12

57) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell'O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12

58) O.M. n° 90/2001, art. 15, comma 5

to elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

1. percorso normale: come tutti i compagni;

2. percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi": cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline,⁵⁹ che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio. L'"obiettivo minimo" da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari al 6) anche per gli altri compagni.

3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.

Chi segue questo tipo di percorso eseguirà prove di valutazione differenziate, che valuteranno gli obiettivi del proprio PSP.

Il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato dà diritto al rilascio del solo attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.⁶⁰

L'O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera" il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti."

13. VALUTAZIONE ED ESAMI

LA VALUTAZIONE ORDINARIA

Nella scuola il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione.

In relazione agli alunni con disabilità sono predisposte, sulla base del Piano di Studio Personalizza-

to, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli d'apprendimento iniziali.⁶¹

Occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti di alcune discipline.⁶²

Norme specifiche per la valutazione degli alunni con disabilità sono state introdotte con il DPR n° 122/09, "Regolamento applicativo del Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08". In particolare:

- per la prima volta viene definito l'oggetto di valutazione dei docenti per il sostegno costituito dagli obiettivi indicati nell'art. 12 comma 3 della L. n° 104/92 che così recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione".⁶³

- "qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto".⁶⁴

Nelle recenti Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del MIUR viene sottolineato come la valutazione degli alunni con disabilità debba "essere sempre considerata come valutazione dei processi" e non solo come valutazione della prestazione finale.⁶⁵

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARE)

Ai fini della valutazione la scuola Primaria è strutturata in 3 periodi:⁶⁶

1° Periodo: I anno di raccordo con la scuola dell'Infanzia. Una valutazione negativa al termine del I anno non preclude il passaggio al primo biennio.

59) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

60) O.M. n° 90/2001, art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01

61) L. n° 104/92, art. 16, comma 2, D.P.R. n° 122/09, art. 9

62) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

63) L. n° 104/92, art. 12, comma 3

64) D.P.R. n° 122/09, art. 2, comma 5 per il Primo Ciclo e art. 4, comma 1 per la

Secondaria di secondo grado

65) Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, paragrafi 2.4 e 2.5

66) D.Lvo. n° 59/04, art. 4, comma 2

67) D.Lvo. n° 59/04, art. 8
 68) Nota prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006, Nota prot. n° 5596 del 12 giugno 2006, Nota prot. n° 1196 del 9 febbraio 2006 e C.M. n° 84/05
 69) L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04
 70) C.M. n° 10/09
 71) C.M. n° 10/09
 72) Questa norma va chiarita. Infatti ciò non può significare che se un docente dà un voto inferiore a 6 nella propria disciplina, l'alunno è automaticamente bocciato. A nostro avviso, significa che questa sua proposta opera tale effetto solo se è condivisa dalla maggioranza del Consiglio di classe. Infatti lo scrutinio è il risultato di una valutazione collegiale che decide di approvare o non approvare le proposte di voto espresse dai singoli docenti. Pertanto se uno o più docenti propongono voti inferiori a 6, tali proposte debbono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio di classe; se questo vota, sia pur a maggioranza, contro la proposta di bocciatura e per la promozione, i voti inferiori a 6 automaticamente divengono 6, come è sempre avvenuto nella scuola.
 73) D.Lvo. n° 59/04, art. 4, comma 3
 74) D.Lvo. n° 59/04 art. 11 e C.M. n° 85/04
 75) C.M. n° 28/07 voce "Attività preliminari all'esame", par. 2

2° Periodo: primo biennio comprendente la II e III classe. Al termine del biennio è necessaria una valutazione positiva per passare al biennio successivo.

3° Periodo: secondo biennio comprendente la IV e V classe. Al termine del biennio è necessaria una valutazione positiva per passare alla scuola secondaria di primo grado.

Solo all'unanimità è possibile la bocciatura al termine del I, del II e del IV anno.⁶⁷

Per la valutazione trimestrale (o quadrimestrale) e quella annuale le scuole possono scegliere se utilizzare il nuovo sistema del Portfolio oppure continuare ad utilizzare gli strumenti valutativi precedenti.⁶⁸

La valutazione annuale viene documentata nell'"Attestato"; la valutazione biennale al termine del III e del V anno viene documentata nella "Certificazione".

Sono aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno.⁶⁹

Con il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 si reintroduce la valutazione espressa in voti, ferma restando la possibilità di integrarli con giudizi sintetici o analitici.⁷⁰

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)

È stata reintrodotta la valutazione espressa in voti, con la possibilità di integrarli con giudizi sintetici o analitici.⁷¹

Il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 sancisce che non si può essere promossi se si riporta un voto inferiore al 6 an-

che in una sola materia.⁷²

L'art. 2 dello stesso D.L. reintroduce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'influenza sul profitto di un voto di condotta inferiore a 6, che comporta la bocciatura.

Ai fini della valutazione la scuola Secondaria di primo grado è strutturata in 2 periodi⁷³ e si applicano le norme della riforma:⁷⁴

1° Periodo: biennio comprendente la I e la II classe. All'interno di tale biennio può essere votata a maggioranza la non ammissione alla II classe. Al termine del biennio (II classe) si ha una valutazione che se negativa preclude il passaggio alla III classe.

2° Periodo: III anno conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione. Al termine della III classe c'è l'obbligo di ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione di tutti gli alunni.⁷⁵



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (EX LICENZA MEDIA)⁷⁶

L'art. 4 della Legge n° 176/07 ha reintrodotta il giudizio del Consiglio di Classe per l'ammissione all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

In ciascuna scuola secondaria di primo grado è costituita una commissione per gli esami di stato, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi, nonché dai docenti che realizzano forme d'integrazione e sostegno a favore degli alunni con disabilità.⁷⁷

La Legge n° 176/07 all'art. 1, comma 4, lettera b) introduce una quarta prova ministeriale uguale su tutto il territorio nazionale predisposta dall'INVALSI. Secondo l'O.M. n° 90/01, art. 11 comma 11: "Gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato", secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico D.Lvo. n° 297 del 16/4/94: tali prove differenziate, compresa la quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.⁷⁸ È da tener presente che per tali alunni si applicano anche i tempi più lunghi, le prove equipollenti e l'uso degli ausili tecnologici espressamente previsti per le scuole secondarie di secondo grado.⁷⁹

È opportuno che sin dal primo anno gli obiettivi del PEI, e del conseguente PSP, vengano predisposti per ottenere il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione. Infatti l'art. 16 comma 2 della L. n° 104/92 stabilisce espressamente che "sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai li-

velli di apprendimento iniziali".

Se l'esito dell'esame non dimostra l'acquisizione degli obiettivi previsti nel PEI, la Commissione d'Esame può proporre la ripetenza o il rilascio di un attestato che certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione delle competenze acquisite).

È quindi necessario che anche gli alunni che otterranno il solo attestato siano comunque ammessi agli esami, poiché solo la Commissione d'Esame può rilasciare tale attestato.

Purché l'alunno non abbia compiuto il diciottesimo anno d'età,⁸⁰ l'attestato dei crediti formativi è valido per l'iscrizione e la frequenza al secondo ciclo (ex scuola superiore o formazione professionale) ma non consente il conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale. È auspicabile quindi (per l'esigibilità del Diritto all'Istruzione) un percorso che permetta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione.

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE) ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DI LICENZA DI MAESTRO D'ARTE.

N.B. L'art. 2 del Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 reintroduce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'influenza sul profitto di un voto di condotta inferiore a 6, che comporta bocciatura.

Attualmente per la scuola superiore, sono possibili due modalità di valutazione:

1) uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente con disabilità segue la programmazione della classe (percorso "normale"), o una programmazione che prevede la riduzione parziale dei contenuti pro-

76) Tutta la normativa sugli esami conclusivi del primo ciclo è ribadita anche nel D.P.R. n° 122/09, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4

77) O.M. n° 90/01, art. 11, commi 10, 11 e 12

78) C.M. n° 32/08 art. 5 lettera b) e L. n° 104/92, art. 16, comma 2

79) L. n° 104/92, art. 16, comma 3

80) O.M. n° 90/01, art. 11, comma 12

grammatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri (percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi");⁸¹

2) **differenziata** se lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata⁸² secondo quanto indicato nell'O.M. 90/2001, art. 15 comma 4: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI (e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti. Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso,

essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento".⁸³

La Legge n° 1/07 e i D.M. applicativi n° 42/07 e n° 80/07 prevedono che gli alunni che maturano debiti formativi a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado devono saldarli entro l'a.s., pena la bocciatura. Tale normativa si applica anche per gli alunni con disabilità che seguono un percorso "normale" o "semplificato", mentre non si applica agli alunni con PEI che prevedono PSP differenziati.

Per saldare i debiti formativi dovranno essere effettuati corsi di recupero gratuiti (o con lezioni private se la famiglia lo preferisce) da svolgersi entro fine agosto ed eccezionalmente prima dell'inizio delle lezioni. Al termine dei corsi svolti da docenti della stessa scuola o esterni, si svolgeranno delle verifiche che in caso negativo comportano la bocciatura.

Inoltre il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 sancisce che non si può essere promossi se si riporta un voto inferiore al 6 anche in una sola materia.⁸⁴

ESAMI FINALI DI STATO

La Legge n° 1/07 ha radicalmente modificato la composizione delle Commissioni giudicatrici che ormai saranno composte da 3 membri interni, designati dal Consiglio di classe, e da 3 membri esterni e il Presidente, nominati dall'USR.

Dall'a.s. 2008-2009 viene ripristinato il principio dell'ammissione a maggioranza da parte del Consiglio di classe, che dovrà tener conto dei debiti didattici non ancora saldati.

81) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

82) O.M. n° 90/01, art. 15, commi 4 e seg.

83) O.M. n° 29/01, art. 17, comma 4

84) Questa norma va chiarita. Infatti ciò non può significare che se un docente dà un voto inferiore a 6 nella propria disciplina, l'alunno è automaticamente bocciato. A nostro avviso, significa che questa sua proposta opera tale effetto solo se è condivisa dalla maggioranza del Consiglio di classe. Infatti lo scrutinio è il risultato di una valutazione collegiale che decide di approvare o non approvare le proposte di voto espresse dai singoli docenti. Pertanto se uno o più docenti propongono voti inferiori al 6, dopo le verifiche dei corsi di recupero, tali proposte debbono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio di classe; se questo vota, sia pur a maggioranza, contro la proposta di bocciatura e per la promozione, i voti inferiori a 6 automaticamente divengono 6, come è sempre avvenuto nella scuola.



lezioni private, che consentano ai docenti di verificare entro fine maggio se i debiti sono stati definitivamente saldati oppure no. Conseguentemente scatta il giudizio di ammissione o non ammissione agli esami finali di Stato.

Per gli alunni con disabilità che seguono un PSP differenziato le norme sui debiti formativi non si applicano, in quanto esse si riferiscono ai programmi ministeriali.

Per gli alunni che seguono un PSP semplificato (o per "obiettivi minimi"), invece si applica la normativa dei debiti ed anzi essi hanno diritto anche all'insegnante di sostegno durante i corsi di recupero.⁸⁶

Per la predisposizione degli esami di stato devono essere adempiute le seguenti operazioni:⁸⁷

1. Il Consiglio di classe deve stendere entro il 14 maggio una relazione di presentazione dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni:

- descrizione del deficit e dell'handicap;
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - a) conoscenze, abilità e competenze raggiunte;
 - b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate;
 - c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici;
 - d) percorsi equipollenti eventualmente svolti;
 - e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline;
 - f) risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie ecc.);
 - g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla commissione.

Abrogando una norma transitoria precedente, l'art. 6 comma 1 del DPR n° 122/09 non consente più l'ammissione agli esami di stato con la media del 6, ma pretende il 6 in ciascuna disciplina, ovviamente determinato con voto di Consiglio di Classe, ove necessario, a maggioranza.

A partire dall'a.s. 2008-2009 gli alunni dell'ultimo anno che al termine del primo trimestre o quadrimestre presentino dei debiti relativi a quell'anno scolastico o ai due precedenti, dovranno sottoporsi a corsi di recupero predisposti dalla scuola (o con lezioni private se la famiglia lo preferisce) per saldare i debiti. "I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo".⁸⁵ A questo punto dovrebbero scattare corsi di recupero o, a scelta delle famiglie,

85) D.M. n° 42/07, art. 3 comma 4

86) Nota Ministeriale prot. n° AOODROS 6855 del 18/06/2008

87) O.M. n° 22 del 20/02/2006, art. 17 oggi ripresa dall'art. 17 della O.M. n° 40/09

• esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e precisamente:

- a) con quali tecnologie;
- b) con quali strumenti;
- c) con quali modalità;
- d) con quali contenuti;
- e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge.

Si suggerisce che la parte della relazione riguardante l'alunno con disabilità sia scritta separatamente dalla relazione generale dandone atto nel processo verbale. Ciò perché per legge la relazione generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa all'albo e quindi verrebbe violata la privacy degli alunni con disabilità.

2. La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.⁸⁸

3. Poiché le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, prevedere l'assistenza dell'insegnante di sostegno, che di norma è la stessa persona che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico⁸⁹ la quale può essere membro della commissione solo se, avendone i requisiti,⁹⁰ è designato dal Consiglio di classe della propria classe. Tale figura deve essere indicata dal Consiglio di classe nella relazione da presentare alla commissione.

MODALITÀ PREVISTE

TEMPI E MEZZI

Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione delle prove d'esame ufficiali.⁹¹

È consentito altresì lo svolgimento della prova con mezzi diversi di facilitazione:⁹² ad esempio computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc.

PROVE EQUIPOLLENTI⁹³

Con prove equipollenti s'intende che:

- Le prove ufficiali sono svolte con modalità diverse: ad esempio colloqui anziché elaborati scritti o questionario a scelta multipla o da completare invece di un elaborato scritto o di un colloquio, ecc.
- La prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MPI (Ministero della Pubblica Istruzione), ma ad essi equipollenti.

Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.⁹⁴

PROVE DIFFERENZIATE E ATTESTATO

In caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, **l'attestato rilasciato certifica i crediti formativi**, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo.⁹⁵

L'attestato, che deve essere ben preciso nei contenuti,⁹⁶ deve essere funzionale al conseguimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Con la Nota Ministeriale prot. n° 7017 del

88) O.M. n° 29 del

13/2/2001, art. 13 e 17

89) O.M. n° 30/08 art. 17
comma 1

90) D.M. n° 10/03 art. 2
richiamato nella C.M. n°
22/03

91) O.M. n° 30/08, art.
17, comma 3 e Decreto
30/04/2008

92) Decreto 30/04/2008

93) O.M. n° 30/08, art. 17,
commi 1, 2 e 3

94) C.M. n° 163/83, D.P.R.
323/98, art. 6, comma 1
regolamento dei nuovi esami
e O.M. n° 30/08, art. 17,
comma 1

95) O.M. n° 30/08, art. 17,
comma 4

96) C.M. n° 125 del
20/7/2001

20/06/2008 si è precisato che tutti gli alunni che superano l'esame, anche quelli con PSP differenziato ed a maggior ragione quelli con PSP semplificato, compaiono col loro nome sul tabellone seguito dalla dizione "esito positivo". Tutti gli altri che non hanno superato l'esame compaiono con la dizione "esito negativo".

14. RIPETENZE-PERMANENZE

1. Nel Primo Ciclo di istruzione (ex scuola elementare e media): "nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314 (operatori dell'ASL, ndr) su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza (cioè una quarta frequenza, ndr) in singole classi."⁹⁷

2. Nella scuola Secondaria di Secondo grado (ex scuola superiore): "una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316" (operatori dell'ASL).⁹⁸ Per chiarezza si ribadisce che anche gli alunni con disabilità possono ripetere solo una volta la stessa classe di una scuola Secondaria di Secondo grado. Eccezionalmente su delibera del Collegio dei Docenti possono ripetere per una seconda volta (cioè una terza frequenza) la stessa classe.

Tale possibilità di permanenza è aperta sia agli alunni che non hanno sostenuto l'esame di qualifica sia

a quelli che l'hanno sostenuto e hanno conseguito l'attestato sulla base di un Progetto sperimentale.

A proposito di tale progetto la scuola può avvalersi:

- del ricorso alla sperimentazione;⁹⁹
- di quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi con alunni disabili;¹⁰⁰
- di un'organizzazione dell'attività scolastica "secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata".¹⁰¹
- di finanziamenti per le attività sperimentali d'integrazione e di percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni.¹⁰²



97) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 316, comma 1, lettera c) che riprende l'art. 14 comma 1 lettera c) della Legge. n° 104/92

98) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 192, comma 4

99) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, artt. 277 e 278

100) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera e) e comma 5

101) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera b)

102) D.M. n° 111/99, art. 1; D.M. n° 331/98, art. 43; C.M. n° 139/01 e C.M. n° 81/02

NORME RELATIVE AI DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

Tale capitolo riassume le norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola alla luce dell'ultima riforma Gelmini. Va sottolineato che la Riforma non è attuata in modo uniforme sul territorio nazionale, poichè si deve tener conto delle decisioni prese dai singoli collegi dei docenti in regime di autonomia di ogni singolo istituto scolastico, e delle norme di alcune province e regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti di PEI, PDF, GLH, insegnanti per il sostegno, assistenti, trasporto, ecc. vale quanto detto nel capitolo "Aspetti e risorse della scuola" (vedi pag. 20). Facciamo presente che la Legge n° 40/07 consente a chiunque di effettuare donazioni a favore delle scuole.¹

1. ASILO NIDO

L'inserimento negli asili nido è garantito a tutti i bambini da 0 a 3 anni:² la presenza di una minorazione fisica o psichica non può essere causa di rifiuto all'iscrizione. L'accesso a questa struttura è liberamente deciso dai genitori o da chi ha la tutela del minore. Gli asili nido sono strutture che i comuni hanno l'obbligo di garantire e gestire. La Regione ha il compito di emanare le direttive organizzative e di ripartire i fondi statali, mentre il Comune amministra e gestisce gli asili nido. Si prevede la possibilità per gli Enti locali di adeguare l'organizzazione e il funzionamento di queste strutture prescolastiche alle esigenze dei bambini con difficoltà, nonché di utilizzare assistenti specializzati.³ Di norma per accedere vi è una graduatoria che

tiene conto della situazione familiare, specie se i genitori lavorano entrambi. Per i bambini certificati con Handicap grave vi è un diritto di priorità nelle iscrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n° 104/92.

Sottolineiamo che la Finanziaria 2003 ha stabilito che le persone con sindrome di Down possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dall'apposita commissione medica costituita presso le ASL, anche dal medico di base previa presentazione del cariotipo.⁴

I costi elevati degli asili nido comportano di fisso una retta che è stabilita in ragione dei redditi dichiarati dai vari nuclei familiari. Si tenga però presente che per la partecipazione ai costi di servizi a domanda individuale non si tiene conto della situazione economica dell'intero nucleo familiare, ma di quella della singola persona con disabilità.⁵ Se il bambino è con disabilità, alla domanda d'iscrizione va allegata la documentazione medica, ossia la certificazione di alunno in situazione di handicap ed eventualmente, ma non obbligatoriamente, la Diagnosi Funzionale (DF). I bambini in situazione di handicap certificato, hanno diritto all'indennità di frequenza anche all'asilo nido.⁶

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA)⁷

Alla scuola dell'infanzia accedono i bambini da 3 a 6 anni. È possibile iscrivere bambini di due anni e mezzo solo se c'è disponibilità di posti, locali e di servizi idonei ad accoglierli.⁸ L'integrazione scolastica nella scuola dell'infanzia è

1) L. n° 40/07, art. 13, comma 3

2) L. n° 104/92, art. 12, comma 1

3) L. n° 104/92, art. 13, comma 2

4) L. n° 289/02, art. 94, comma 3

5) D.Lvo. n° 130/00, art. 3, comma 4, parte 2 ter

6) Sentenza Corte Costituzionale n° 467/02

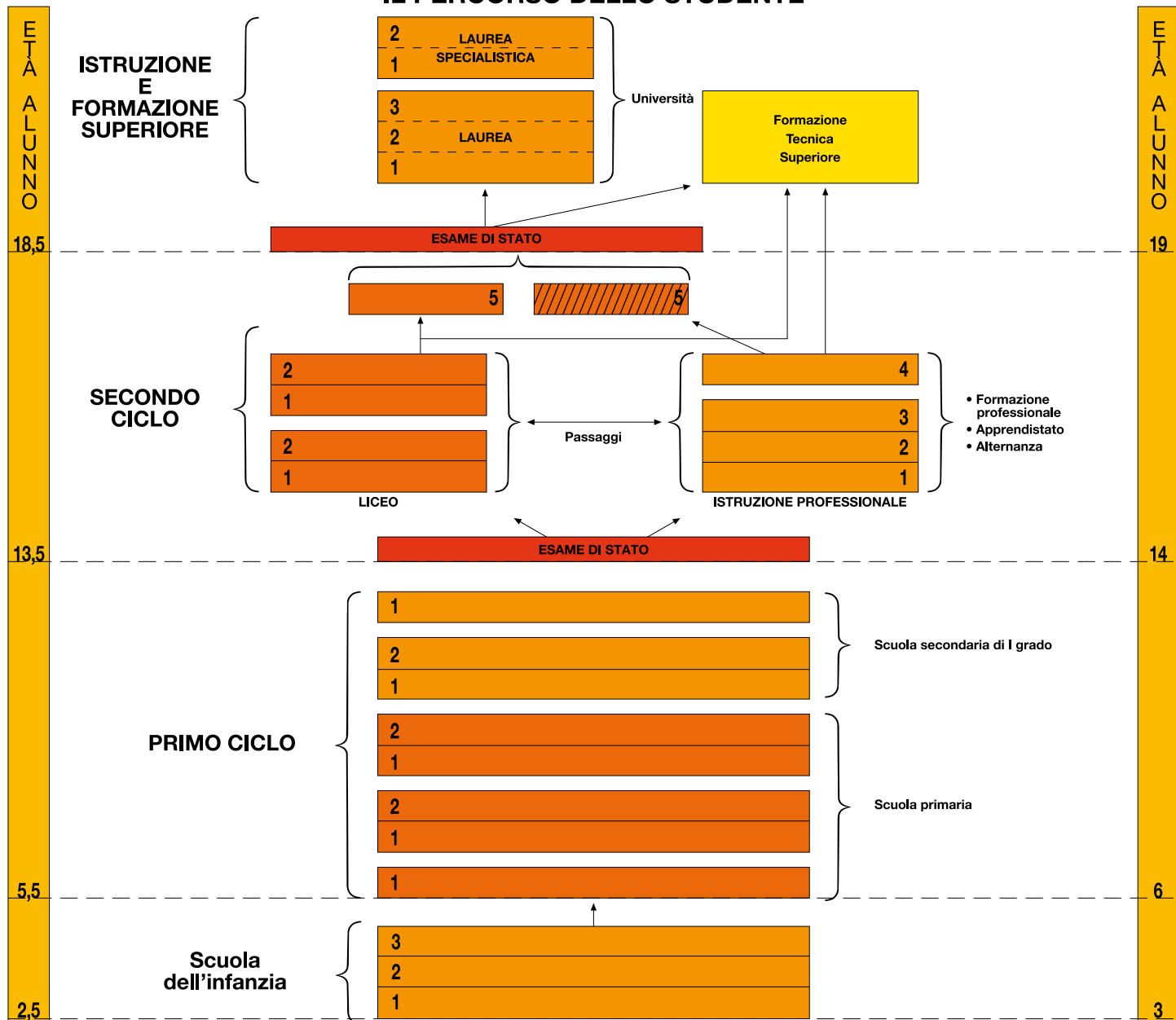
7) Regolata dal DPR n° 89/09

8) DPR n° 89/09, art. 2, comma 2 e C.M. n° 4/10, art. 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL PERCORSO DELLO STUDENTE



Ipotesi inizio a 2,5 anni

IL NUOVO SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ipotesi inizio a 3 anni

assicurata dal 1982 e riconosciuta dai vigenti programmi didattici.⁹

L'orario di funzionamento settimanale è di 40 ore, eccezionalmente estensibile a 50. A richiesta delle famiglie la frequenza può essere limitata a 25 ore mattutine.¹⁰

I bambini con disabilità che frequentano la scuola dell'infanzia hanno diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le scuole dell'infanzia statali e dal Comune per le scuole dell'infanzia comunali.

Le scuole dell'infanzia comunali sono obbligate¹¹ ad accettare l'iscrizione di alunni/e con disabilità per favorire l'integrazione e ricevono dall'amministrazione scolastica un contributo per gli insegnanti di sostegno.

Le scuole private paritarie devono garantire gli stessi diritti delle scuole statali (vedi pag.55). In relazione all'insegnante di sostegno ricevono per ogni alunno con disabilità un piccolo contributo onnicomprensivo di circa 1500 Euro l'anno da richiedere all'ufficio competente dell'USP o della Direzione Scolastica Regionale.¹²

L'insegnante di sostegno è assegnato alla scuola e la quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno sarà richiesta in base al PEI.

La classe nella quale viene inserito l'alunno con disabilità è decisa dal Direttore Didattico, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Circolo. L'assegnazione di particolari sussidi didattici è di competenza dell'ASL e/o del Comune, secondo le Regioni.¹³

Anche la scuola dell'infanzia è tenuta a redigere il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il Piano Educativo Individualizzato (PEI)¹⁴ e il conseguente piano di studi personalizzato (PSP).

2.1 IMPOSSIBILITÀ DELLA PERMANENZA DI UN ALUNNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUCCESSIVAMENTE AL 6° ANNO

La l. n° 53/03 ha sancito l'inizio dell'obbligo scolastico al compimento del 6° anno di età senza prevedere eccezioni.¹⁵

2.2 UNO SGUARDO PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Premesso che il percorso della scuola dell'infanzia è uguale per qualsiasi alunno, ci preme riflettere su alcuni aspetti noti ma di fondamentale importanza.

STARE CON GLI ALTRI

Il bambino, in questa frenetica e complessa epoca, ha meno opportunità di rapportarsi con gli altri coetanei e spesso è costretto a giocare da solo o con gli adulti non essendoci, a volte, la possibilità d'incontrare liberamente coetanei (fratelli, cugini o vicini di casa).

Alla scuola dell'infanzia trova ciò di cui ha bisogno per crescere bene anche sul piano affettivo, emotivo e sociale.

I compagni lo aiuteranno a crescere ed a iniziare la grande avventura delle relazioni sociali, delle amicizie, delle regole, degli scambi al di fuori della ristretta cerchia della famiglia.

Lo stare con gli altri insegna al bambino a rinviare la soddisfazione dei propri bisogni, che non sempre coincidono con quelli degli altri, lo abitua a confrontarsi con le esigenze dell'ambiente, lo costringe a fare i conti con la realtà esterna e perciò lo aiuta a crescere in modo armonico.

9) D.Lvo. n° 59/04, art. 19, comma 1, richiamato dal DPR n° 89/09

10) DPR n° 89/09, art. 2, comma 5

11) L. n° 62/00 (Parità Scolastica)

12) L. n° 62/00, art. 1, comma 14

13) L. n° 104/92, art. 13, comma 1 lettera b)

14) L. n° 104/92, art. 12, comma 2 e art. 3, comma 3

15) L. n° 53/03, art. 2, comma 1, lettera f). Tale legge abroga implicitamente la C.M. n° 235 del 5/9/75 che consentiva la permanenza di un anno in più nella scuola dell'infanzia per gli alunni con disabilità.



LA SCUOLA È IMPORTANTE

Oggi ai bambini è riconosciuto e garantito il diritto all'educazione che include la soddisfazione dei bisogni di tipo materiale (cibo, abbigliamento, alloggio, svaghi), ma anche la costruzione di un'identità personale, lo sviluppo di un buon processo di socializzazione e l'istruzione. E tutti questi bisogni vengono presi in considerazione con competenza nella scuola dell'infanzia.

Oggi infatti la scuola dell'infanzia svolge una funzione preminentemente educativa ed in minima parte assistenziale. Questo tipo di scuola, che non è ancora scuola dell'obbligo, si distingue dalla scuola primaria per spazi fisici, per-

sonale e programmi. Dunque non è una scuola organizzata per anticipare delle nozioni, bensì un luogo dove si colgono i bisogni e le esigenze del bambino, dove si curano la comunicazione, la conversazione, l'osservazione, la ricerca, la riflessione e l'esperienza, per offrire a tutti i bambini delle opportunità educative in un ambiente ricco di stimoli con educatori rispettosi dei tempi del loro sviluppo psicofisico.

I programmi della scuola dell'infanzia, che si chiamano "orientamenti",¹⁶ chiedono agli insegnanti di sviluppare al massimo le tante potenzialità di ogni bambino e suggeriscono d'intervenire sul processo educativo in modo discreto,

considerata la particolare delicatezza di questa fase della crescita.

3. PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il nuovo sistema di istruzione e formazione, dopo la scuola per l'infanzia, prevede la suddivisione del percorso scolastico in due cicli.

Negli allegati ai Decreti Legislativi n° 59/04, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo, e n° 226/05, per il secondo ciclo, richiamati dalle norme del Ministro Gelmini, si fa in più punti riferimento agli alunni con disabilità.

3.1. SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE)

Alla scuola primaria debbono iscriversi in gennaio tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. È possibile iscrivere bambini di cinque anni e mezzo solo se c'è disponibilità di posti, locali e di servizi idonei ad accoglierli.¹⁷



Il percorso di studi si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi.

Non vi è più l'esame conclusivo per accedere nella scuola secondaria di primo grado.¹⁸

La riforma Gelmini ha abolito il "modulo" e le "compresenze" degli insegnanti in attuazione della L. n° 169/08. A partire dalle prime classi dell'a.s. 2009-2010 le famiglie possono richiedere la frequenza per un orario settimanale tra quattro possibili alternative: 24, 27 e 30 ore, compatibilmente con la disponibilità di risorse. È mantenuta la possibilità del tempo pieno (40 ore), compatibilmente con le risorse assegnate e le strutture della scuola, con massimo due docenti per classe senza ore in compresenza.

All'atto dell'iscrizione al 1° anno tutta la documentazione e la certificazione che riguarda l'alunno verrà automaticamente trasmessa dall'eventuale scuola di provenienza, ma deve anche essere presentata una nuova Diagnosi Funzionale.

Sulla base di tutta questa documentazione, la scuola primaria provvede a trasmettere alla Direzione Scolastica Regionale, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale USP (ex Provveditorato agli studi), la documentazione relativa alla segnalazione dell'handicap e il progetto per la richiesta dell'insegnante di sostegno.¹⁹

Per ottenere ore aggiuntive di sostegno, e l'eventuale riduzione del numero di alunni della classe, è necessario che entro giugno la scuola predisponga un progetto in cui devono essere precisati: la motivazione della richiesta riguardo al contesto della scuola, gli obiettivi didattici che si intendono raggiungere, le metodologie che si intendono adottare e gli strumenti di verifica.²⁰

17) DPR n° 89/09, art. 4, comma 2 e C.M. n° 4/10, art. 1

18) L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04

19) L. n° 104/92, art. 12, comma 5

20) Sentenza della Corte costituzionale n° 80/10 e DPR n° 81/09, art. 4 e art. 5, comma 2

21) L. n° 104/92, art. 4, comma 5

22) L. n° 104/92, art. 15, comma 2

Tale progetto (alla cui formulazione **hanno diritto a partecipare anche i genitori²¹⁾**, nelle prime classi è predisposto dal gruppo di lavoro GLHI²² in collaborazione con alcuni docenti del ciclo precedente e nelle classi successive dal gruppo di lavoro GLHO.

3.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)

L'iscrizione deve essere effettuata in gennaio e va confermata entro il mese di luglio con la consegna alla nuova scuola del documento che attesta la valutazione finale della scuola primaria. **Sono infatti aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno della scuola primaria.²³⁾**

È infine da tenere presente che **dopo il 18° anno di età** gli alunni con o senza disabilità che vogliano frequentare la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) non possono più farlo durante i corsi del mattino, ma **debbono frequentare i corsi per adulti** o per l'educazione permanente dove è garantita la nomina dell'insegnante per le attività di sostegno e tutti gli altri diritti degli alunni con disabilità in forza della O.M. n° 455/97. Tutto ciò è previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01.

Il percorso si articola in un biennio (1 e 2 media) seguito da un anno (3 media) orientativo e con esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, indispensabile per accedere al secondo ciclo di istruzione.

I genitori possono scegliere tra:

Tempo normale²⁴⁾: l'orario obbligatorio settimanale delle lezioni è di 29 ore, più 1 ora aggiuntiva per approfondimenti.

Tempo prolungato²⁵⁾: l'orario settimanale è di

36 ore, eccezionalmente estendibile a 40 ore, comprensive del tempo mensa, solo se vi siano risorse disponibili.

4. ORIENTAMENTO PER LE SCELTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Le scuole devono considerare l'orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a "formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile".²⁶⁾

A loro volta i genitori devono considerare:

- i desideri e le attitudini del loro figlio oltre che i propri desideri e aspettative;
- le indicazioni degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado;
- i programmi dei singoli indirizzi;
- le offerte formative delle scuole presenti sul territorio.

5. DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il D.Lvo. n° 76 del 15/04/2005 sostituisce l'obbligo scolastico con il diritto-dovere di istruzione e formazione.

La nuova normativa "assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni (a cominciare dalla prima classe della scuola primaria) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età."²⁷⁾

23) L. n° 53/03, art. 3;
D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M.
n° 85/04

24) DPR n° 89/09, art. 5,
comma 1

25) DPR n° 89/09, art. 5,
commi 3 e 4

26) L. n° 104/92, art. 14,
comma 1, lettera a), D.Lvo.
n° 76/05 art. 2, comma 2
e Intesa Conferenza Stato
Regioni del 20/03/2008 art. 3

Il diritto-dovere quindi si adempie con il conseguimento del "diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità (ripetenze) delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del Testo Unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n° 297".²⁸

I termini dei 18 anni di età e dei 12 anni di frequenza sono comprensivi anche di eventuali ripetenze.

Il dovere di frequentare la scuola è stato portato dai 14 ai 16 anni dalla Legge n° 296/06²⁹ e reso operativo dall'art. 1 del D.M. del 22 agosto 2007.³⁰

La Legge n° 133 del 2008 all'art. 64, comma 4 bis ha lasciato fermo l'obbligo scolastico sino al compimento del 16° anno di età, però consente che gli ultimi 2 anni dell'obbligo scolastico si possano svolgere anche nei corsi di formazione professionale che pertanto possono essere frequentati a partire dal 14° anno di età.

Il Disegno di Legge AS 1167-B consente che l'ultimo anno dell'obbligo scolastico possa essere adempiuto anche nell'apprendistato.³¹

Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente previsto nell'art. 1 comma 7 del Testo Unico del 1994 e dall'art. 3 comma 1 del D.M. del 22 agosto 2007.

Resta anche ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 1987 che riconosce il diritto all'integrazione nella scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore).

Con il D.M. n° 9/10 il MIUR ha emanato il modello della scheda per la certificazione delle competenze di tutti gli alunni che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico. Tale modello prevede dei criteri per individuare i livelli da indicare nella certifica-

zione (base, intermedio e avanzato). Nulla si dice in particolare per gli alunni con disabilità e inoltre i criteri previsti non tengono conto della personalizzazione dei percorsi didattici degli alunni con disabilità. Potrebbe accadere che qualche alunno con disabilità, pur avendo ottenuto una valutazione più che sufficiente in relazione al proprio PEI, non soddisfi i criteri previsti per ottenere il livello base. A nostro avviso in questi casi occorre attribuire i livelli sulla base dei voti ottenuti nella valutazione del profitto e non sulla base dei criteri indicati nella scheda. Ciò è giustificabile sulla base dell'art. 1 dello stesso decreto secondo il quale i livelli vanno attribuiti in base ai voti ottenuti.

6. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione è regolato dalla Legge n° 53/03, dalle sue norme applicative³² e dall'art. 64 della Legge di riforma Gelmini n° 133/08.

Esso prevede un duplice canale, quello dell'istruzione secondaria superiore e quello della formazione professionale.

Sono previsti passaggi tra i due canali, attraverso i cosiddetti Larsa: Laboratori di Recupero e Apprendimento, Sviluppo degli Apprendimenti.

Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel secondo ciclo è espressamente garantito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 1987, dalla Legge n° 104/92, dalla Legge n° 53/03, dal D.Lvo. n° 226/05,³³ dal D.Lvo. n° 76/05, nonché dalle Indicazioni nazionali per i Licei contenute nel D.P.R. n° 89/10.

Col superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo scatta il diritto-dovere di istruzione (nel siste-

27) D.Lvo. n° 76/05, art. 1, comma 3

28) D.Lvo. n° 76/05, art. 2, comma 3

29) Legge n° 296/06, art. 1, commi 622 e 624

30) D.M. del 22 agosto 2007, art. 1

31) Disegno di Legge AS 1167-B, art. 48, comma 8

32) D.Lvo. n° 226/05, D.Lvo. n° 76/05 e L. n° 40/07

33) D.Lvo. n° 226/05, art. 31 comma 1



ma di istruzione secondaria superiore) e di formazione professionale a livello regionale.

Per gli alunni con disabilità l'obbligo scolastico (dovere) può essere adempiuto sino al compimento del 18° anno di età.³⁴

Pertanto gli alunni con disabilità, purché non abbiano superato il 18° anno di età, possono accedere al sistema dell'istruzione secondaria superiore anche senza il certificato di superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex terza media), ma con il semplice attestato, comprovante i crediti formativi acquisiti nel primo ciclo.³⁵

Pur non esistendo un'analoga normativa esplicita per l'accesso al sistema della formazione professionale, è da ritenere con certezza che anche senza diploma di licenza media gli alunni con disabilità possano iscriversi a tale sistema, sempre che non abbiano superato il 18° anno di età.

Qualora siano in possesso del Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex terza media), tutti gli alunni possono iscriversi al secondo ciclo di

istruzione o al sistema della formazione professionale senza limiti di età.

È da tener presente che qualora gli alunni con disabilità intendano iscriversi ad un secondo indirizzo di studi avendo già terminato un ciclo di scuola secondaria di secondo grado (con o senza il conseguimento di un diploma finale), l'amministrazione scolastica, avendo già adempiuto ai suoi doveri, non è più tenuta a garantire il sostegno.³⁶

6.1. PERCORSO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

La riforma dell'Istruzione secondaria superiore³⁷ ha inizio a partire dall'anno scolastico 2010-2011.

Il sistema si struttura su 3 ordini di scuole:

1. Licei: suddiviso in 6 tipologie (Artistico, Classico, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e Scienze umane), alcuni dei quali suddivisi in ulteriori indirizzi od opzioni.³⁸

34) Legge n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera c)

35) O.M. n° 90/01, art. 15, comma 4

36) Parere del Consiglio di Stato n° 3333/06 trasmesso con C.M. prot n° 11699 del 21/12/2006

37) Il MIUR ha prodotto diverso materiale informativo relativo alla nuova scuola superiore e scaricabile dal sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html: una Guida completa, varie Presentazioni specifiche, Brochure sintetica.

38) DPR n° 89/10 Regolamento dei Licei e le Indicazioni Nazionali per i Licei.

LA NUOVA SCUOLA SUPERIORE

partire dalle classi prime dell'a.s. 2010-2011

I nuovi LICEI 6 nuovi Licei	I nuovi ISTITUTI TECNICI 2 settori - 11 indirizzi	I nuovi ISTITUTI PROFESSIONALI 2 settori - 6 indirizzi
1. ARTISTICO 2. CLASSICO 3. LINGUISTICO 4. MUSICALE E COREUTICO 5. SCIENTIFICO opzione scienze applicate 6. DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale	1. Settore ECONOMICO • Amministrazione, Finanza e Marketing • Turismo 2. Settore TECNOLOGICO • Meccanica, Meccatronica ed Energia • Trasporti e logistica • Elettronica ed Elettrotecnica • Informatica e Telecomunicazioni • Grafica e comunicazione • Chimica, Materiali e Biotecnologia • Sistema Moda • Agraria, Agroalimentare e Agroindustria • Costruzioni, Ambiente e Territorio	1. Settore dei SERVIZI • Servizio per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale • Servizi Socio-Sanitari <i>Articolazione Ottico</i> <i>Articolazione Odontotecnico</i> • Servizi per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera • Servizi Commerciali 2. Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO • Produzioni Industriali e Artigianali • Manutenzione e Assistenza Tecnica

2. Istituti Tecnici: suddivisi in 2 settori (economico e tecnologico) ripartiti in 11 indirizzi;³⁹

3. Istituti Professionali: suddivisi in 2 settori (Servizi e Industria e artigianato) ripartiti in 6 indirizzi.⁴⁰

Il 15 marzo 2010 il MIUR ha pubblicato la bozza delle Indicazioni nazionali per i Licei concernenti gli obiettivi e i contenuti programmatici delle singole discipline.

Anche nella scuola secondaria di secondo grado i Dirigenti scolastici devono costituire i Gruppi di lavoro GLHI e GLHO.

I Dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), nel trasmette-

re l'iscrizione devono comunicare, nel caso di alunni disabili, quali interventi dovranno essere adottati.

Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento per il personale docente e non docente e per gli operatori sociosanitari delle ASL e degli Enti Locali che collaborano al Piano Educativo Individualizzato.⁴¹

Gli insegnanti di sostegno vanno scelti tra gli insegnanti specializzati. In mancanza di questi saranno nominati supplenti specializzati, in ogni caso abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado; solo se non ci sono insegnanti specializzati si possono utiliz-

39) DPR n° 88/10

Regolamento degli Istituti Tecnici e Linee-Guida per gli Istituti Tecnici

40) DPR n° 87/10 Regolamento degli Istituti Professionali e Linee-Guida per gli Istituti Professionali

41) Nota Ministeriale prot. n°4088 del 2/10/2002; C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005

zare insegnanti non specializzati per i quali sarà bene organizzare quanto prima possibile brevi corsi di aggiornamento.

Anche nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presenti assistenti per l'autonomia e la comunicazione, richiesti dal Dirigente Scolastico sulla base del PEI⁴² e mandati di norma dall'Amministrazione Provinciale oppure dai Comuni,⁴³ nei casi specifici previsti dalla legislazione regionale.

Gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, hanno diritto all'indennità di frequenza anche dopo il 18° anno d'età.⁴⁴

6.2. PERCORSO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tale percorso è variabile nella durata, da tre a sette anni, con l'opportunità di conseguire tre tipi di titolo di differente livello:

- tre anni: qualifica professionale
- 1 anno aggiuntivo: diploma di formazione professionale
- ulteriori 2 anni aggiuntivi: diploma di formazione tecnica superiore (IFTS).

Dopo il conseguimento del diploma di formazione professionale (consequibile dopo il quarto anno) o del diploma di formazione tecnica superiore (consequibile dopo il sesto anno) è inoltre prevista l'opportunità, tramite un anno di formazione integrativa, di accedere agli esami di stato e quindi l'ingresso alle Università.

Il canale della formazione professionale è di esclusiva competenza delle Regioni, che legiferano sugli ordinamenti e sui piani di studio, fermi restando gli "Smf", Standard Minimi For-

mativi, e i cosiddetti "Lep", Livelli Essenziali di Prestazione, che, d'intesa con le Regioni, restano di competenza dello Stato.

Riguardo all'alternanza scuola-lavoro, il diritto all'integrazione degli alunni con disabilità è garantito dal D.Lvo. n° 77 del 15/04/2005 art. 4 comma 5 e art. 6 comma 3.

N.B. a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n° 133 del 2008,⁴⁵ gli ultimi 2 anni dell'obbligo scolastico (16 anni) può essere legittimamente adempiuto anche nei corsi di formazione professionale. Pertanto questi possono essere frequentati a partire dal compimento del 14° anno di età.

Inoltre il Disegno di Legge AS 1167-B consente di adempiere l'ultimo anno dell'obbligo scolastico anche nell'apprendistato.⁴⁶

Quanto alle persone con disabilità la Legge Quadro 104/92, a proposito della formazione professionale, stabilisce che:

"1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della Legge 21 dicembre 1978, n° 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

42) L. n° 104/92, art. 13, comma 3

43) DPR n° 112/98, art. 139

44) Sentenza Corte Costituzionale n° 329/02 che è stata applicata dalla Circolare INPS n° 157/02

45) Legge n° 133 del 2008, art. 64, comma 4 bis

46) Disegno di Legge AS 1167-B, art. 48, comma 8

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata Legge n° 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.”⁴⁷

I corsi di formazione sono quindi solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma o l'attestato di frequenza della scuola secondaria di primo o secondo grado.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione a secondo del numero di anni frequentati. L'attestato, se rilasciato da struttura pubblica o Centri convenzionati o corsi comunque “riconosciuti” dalla struttura pubblica, ha valore di titolo di qualificazione professionale, utile per le liste di collocamento.

I CFP dal gennaio 2000, sono gestiti dalle Province anche con delega a singoli Comuni.

In seguito alla legge di riforma i corsi di formazione professionale hanno durata almeno triennale; con un ulteriore anno di frequenza gli allievi possono essere ammessi agli esami finali di stato.

Il D.Lvo. n° 226/05 sul secondo ciclo fissa i livelli essenziali che debbono essere realizzati nel sistema di istruzione e formazione professionale. Nulla si dice espressamente circa la presenza di insegnanti per le attività di sostegno, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e per gli assistenti materiali per l'assistenza igienica personale degli alunni con disabilità. Però l'art. 31 comma 1 dello stesso D.Lvo. n° 226/05 fa salvi gli interventi previsti dalla L. n° 104/92 per gli alunni con disabilità. Quindi è da ritenere che anche nel sistema della istruzione e formazione professionale debbono essere garantiti tutti i diritti necessari alla realizzazione del diritto allo



studio nelle scuole di ogni ordine e grado come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87.

6.3. PERCORSI MISTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il D.Lvo n° 77/05 disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel canale dell'Istruzione Secondaria Superiore che in quello della Formazione Professionale. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono presentare la richiesta di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di frequenza scolastica e di lavoro.⁴⁸

I percorsi misti di alternanza scuola-lavoro sono attuati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o del centro di formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni con imprese o qualunque ente pubblico e privato disponibile ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.⁴⁹ Il percorso misto può essere anche realizzato con un'alternanza tra una scuola superiore e un centro di formazione professionale. La convenzione promossa dal Dirigente Scolastico, prevede la presenza dell'alunno per alcune ore a scuola e per altre ore nelle attività formative esterne. In tali attività egli deve essere seguito, in orario di servizio, da un docente tutor interno⁵⁰ (che può essere l'insegnante per il sostegno) o anche dall'assistente degli Enti Locali, per la cui assicurazione provvede la stessa convenzione. Bisogna evitare che tutte le ore dell'insegnante di sostegno si svolgano nell'am-

bito formativo, trascurando così la formazione nella scuola.

Inoltre è previsto un tutor formativo esterno, cioè della struttura nella quale si svolge l'apprendimento in situazione lavorativa.⁵¹

La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite nel percorso misto devono essere effettuati dall'istituzione scolastica o dal CFP perché l'alternanza scuola-lavoro è parte integrante del percorso di istruzione e formazione dell'alunno, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale anche ai fini dell'occupabilità.⁵²

Per lo svolgimento di questi percorsi ci si può avvalere anche dei tirocini e le borse-lavoro previsti dalla L. n° 196/97. I percorsi misti possono realizzarsi anche su base sperimentale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.R. n° 275/99 sulla autonomia scolastica ed anche in forza di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. n° 68/99 sul collocamento lavorativo mirato.

Anche l'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 all'art. 3 ribadisce la necessità di attivare percorsi di questo tipo che "favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta".

7. IN ALTERNATIVA...

In alternativa al Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione Professionale esistono i percorsi di Apprendistato e i Corsi sperimentali integrati di Istruzione e formazione.

7.1. APPRENDISTATO

Dopo la frequenza del primo ciclo d'istruzione (fine scuola media) esiste la possibilità di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione

48) D.Lvo n° 77/05, art. 1, comma 1

49) D.Lvo n° 77/05, art. 1, comma 2

50) D.Lvo n° 77/05, art. 4, comma 2

51) D.Lvo n° 77/05, art. 4, comma 3

52) D.Lvo n° 77/05, art. 6

anche mediante un contratto di apprendistato, accompagnato da momenti di formazione, ottenendo una certificazione delle competenze.⁵³

7.2. CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A partire dall'anno scolastico 2003/2004, in forza di un accordo tra Regioni e Province autonome da un lato e Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro dall'altro, sono attivi percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione.⁵⁴

I corsi sono destinati alle ragazze ed ai ragazzi che abbiano conseguito la licenza media o abbiano superato l'esame di stato conclusivo del primo ciclo e consistono in corsi triennali di istruzione e formazione professionale che, alla fine del percorso, consentono il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale, corrispondente al secondo livello.

Si tratta di corsi caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, con forti contenuti orientativi e tali da favorire la conoscenza del mondo del lavoro.

Ciascuna Regione ha definito concrete modalità operative, anche sulla base di specifici accordi territoriali.

La sperimentazione per gli alunni con disabilità è garantita dalla L. n° 104/92 art. 13 comma 1 lettera e) e comma 5.

Questa è una sperimentazione che sostituisce l'art. 68 della L. n° 144/99 e anticipa i percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge n° 53/03 denominati "Campus".⁵⁵

8. EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI

L'Educazione degli Adulti (EDA), "immaginata" dall' Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000, mira a garantire il diritto all'apprendimento a tutti i cittadini per tutto l'arco della vita, ragion per cui si parla di Educazione Permanente degli Adulti.

La necessità della creazione di un sistema articolato di educazione riservato agli adulti è derivato dalla complessità delle moderne società e dai mutamenti improvvisi dei contenuti delle professioni, dalle istanze di flessibilità del moderno mercato del lavoro.

L'indicazione complessiva dell'Accordo è che l'EDA deve essere orientata a diversi obiettivi: dal recupero dei drop-out alla rimotivazione culturale e sociale, all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, alla lotta alla disoccupazione, nonché all'accoglienza di immigrati che stanno diventando una presenza sempre più significativa nel nostro paese.

Altro aspetto, non meno importante, dell'Accordo è relativo alla rimozione dei deficit di conoscenza degli individui in quanto "...la popolazione con basso livello di cultura e di scolarità usufruisce meno di altri dei servizi sociali, è meno presente nelle strutture di partecipazione, è fortemente esclusa dalla fruizione dei momenti di cultura colta...", in poche parole, con queste caratteristiche, si è esclusi dai diritti di cittadinanza con una conseguente bassa qualità della vita.

A livello nazionale, tradizionalmente, l'educazione degli adulti è gestita dalla Scuola Pubblica mediante i Centri Territoriali Permanenti e solo dal 2000 la Conferenza Stato-Regioni ha dato indicazioni operative per il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali in questo importante

53) D.Lvo n° 276/03, art. 48 e Disegno di Legge AS 1167-B, art. 48, comma 8

54) Intesa Quadro del 19 Giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, quello del Lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, a seguito della quale ogni regione ha stipulato una convenzione con il MPI

55) D.Lvo n° 226/05, art. 1, comma 15

segmento educativo.

Il diritto all'integrazione scolastica per i maggiorenni con disabilità è garantito, con tutti i diritti accessori (sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, assistenti per l'igiene, Diagnosi Funzionale della ASL e sua partecipazione al PEI, ecc.) dalla C.M. n° 456/97 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01.

9. ORIENTAMENTO ALL'UNIVERSITÀ

Le Regioni, le Province autonome e le Università offrono agli studenti con disabilità informazioni per orientarli nei percorsi formativi e universitari, nelle procedure amministrative connesse, nonché nelle modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili. Tali servizi sono articolati in considerazione delle diverse difficoltà derivanti da specifiche tipologie di disabilità.⁵⁶

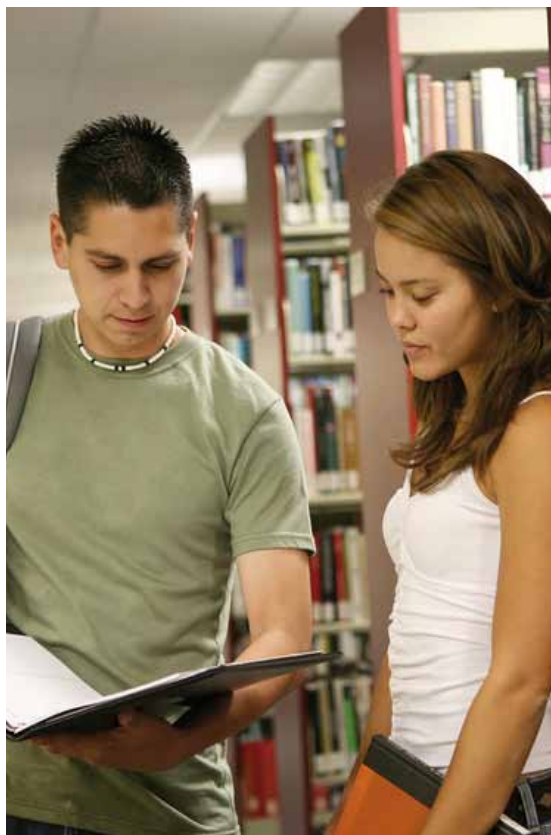
Più di recente con i Decreti Legislativi n° 21 e n° 22 del 2008 sono state dettate norme relative all'orientamento per l'Università e l'Istruzione Tecnica Superiore ed il lavoro.

La normativa prende inoltre in esame i voti conseguiti in alcune discipline dell'ultimo triennio e quelli conseguiti all'esame di stato conclusivo degli studi ai fini di un maggior punteggio nelle prove selettive per le facoltà a "numero chiuso". Dei 105 punti assegnabili agli esami di ammissione a detti corsi di laurea, 80 dipenderanno dal test d'ingresso e 25 dai voti dell'ultimo triennio e dall'esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.

Le azioni di orientamento potranno essere svolte in collaborazione con i centri per l'impiego, con strutture formative accreditate, aziende, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato, nonché con

i comitati tecnici ai sensi della Legge n° 68/99 sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Ovviamente l'accesso alle Università è consentito esclusivamente agli studenti che siano in possesso di un Diploma conclusivo del studi secondari di secondo grado. Pertanto quanti ottengano un attestato di frequenza con i crediti formativi maturati non hanno titolo ad iscriversi all'Università. In questo caso manca una norma analoga a quanto stabilito per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per gli alunni privi del Diploma conclusivo del primo ciclo (ex terza media), ma in possesso dell'attestato.



56) L. n° 118/71, artt. 18 e 30; L. n° 104/92; D.P.R. n° 306/97; L. n° 17/99 e D.P.C.M. del 9 aprile 2001

VARIE

1. MATERIALI ED AUSILI

Le scuole devono essere dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici. Si va quindi dai materiali non strutturati fino agli strumenti elettronici.¹ Sarà compito del gruppo di lavoro di istituto (GLHI) individuare i materiali occorrenti. I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti Locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati per questo scopo dalla Legge Quadro n°104/92 e assegnati dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.

2. I TRASPORTI

Al momento dell'iscrizione la famiglia deve segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché la scuola proceda immediatamente (e non dopo l'inizio dell'anno scolastico) ad attivare l'ente locale competente.² La competenza del trasporto gratuito casa-scuola e viceversa è a carico del Comune di residenza dell'alunno, Assessorato ai Servizi sociali o Assessorato ai trasporti urbani ed extraurbani per il Primo ciclo, e a carico della Provincia per il Secondo ciclo.³ Quando si tratta di alunni appartenenti a piccoli comuni rientranti in un Piano di Zona⁴ o diverso da quello della scuola, l'Ente Locale competente dovrà soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli Accordi di Programma.⁵

3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE

Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, se ritenuto necessario, occorre designare un qualificato ac-

compagnatore, che non deve essere necessariamente il docente per il sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, ecc...). Nel secondo ciclo (ex scuola superiore) può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità. Il Dirigente Scolastico deve comunque garantire la realizzazione della gita e la partecipazione di tutti. Può chiedere collaborazione alla famiglia per individuare l'accompagnatore. Il costo del viaggio dell'Accompagnatore (anche se familiare dell'alunno) non deve gravare sulla famiglia. Né debbono gravare sulla famiglia eventuali richieste di compenso da parte di un accompagnatore lavoratore (Assistente privato o educativo o socio di una cooperativa sociale degli enti locali che chiedano lo straordinario per le ore in più di servizio). Tutto questo in virtù del principio di eguaglianza di fatto di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione e della legge sulla "non discriminazione sociale delle persone con disabilità".⁶ Nel caso la scuola non disponga di risorse economiche per sostenere questa spesa, può ricorrere ad uno sponsor esterno oppure deve ripartire il costo dell'accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe, compreso l'alunno con disabilità. Nel caso la gita venga negata all'alunno con disabilità, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge n°104/92, occorre insistere presso il Dirigente Scolastico:⁷ e, se necessario, presso gli uffici competenti della Direzione Scolastica Regionale o il referente per l'integrazione dell'USP. Se non si trova una soluzione che renda possibile la partecipazione dell'alunno con disabilità, l'intera classe non dovrebbe fare la

1) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera b)
2) L. n° 118/71, art. 28, comma 1 per il primo ciclo e per corsi di formazione professionale; tale diritto si estende alla scuola superiore in forza della suddetta Legge e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87
3) D.Lvo. 112/98, art. 139; Sentenza TAR di Salerno n. 167 del 22/2/06; Ordinanza TAR Sicilia, Sezione di Catania n° 2212/02; Parere n° 5 del 2008 della Corte dei Conti della Lombardia e Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008
4) L. n° 328/00 art. 19
5) L. n° 142/90, art. 27 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 4
6) L. n° 67/06
7) C.M. n° 291/92 e Nota Ministeriale n° 645 dell'11 aprile 2002 che richiama la C.M. n° 291/92 e la C.M. n° 623/96



gita altrimenti si disattende la legge n° 67/06 sulla "non discriminazione delle persone con disabilità".

4. TUTELA DELLA PRIVACY

L'utilizzo di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono "dati sensibili".⁸ Il regolamento approvato con D.Lvo. n° 135/99 ha esplicitato in modo inequivocabile "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il dirigente scolastico che è "responsabile del trattamento" può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all'integrazione scolastica. Al rispetto di tale norma è tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l'amministrazione scolastica. Le sanzioni per la mancata applicazione

di tali norme possono essere penali. Resta fermo l'obbligo di chiedere il consenso scritto alla famiglia. Il Dirigente Scolastico deve altresì comunicare ai membri dei singoli consigli di classe ed ai componenti del GLHO (di cui all'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) la Diagnosi Funzionale della A.S.L. per la formulazione del POF, del PEI e del PSP. Tutte queste persone non possono duplicare la Diagnosi Funzionale, possono prenderne visione ed eventualmente prendere degli appunti, ma sono comunque tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, la cui violazione è duramente sanzionata a livello penale.

Ovviamente i genitori hanno diritto ad avere, a proprie spese, copia del PEI e di tutti gli altri documenti relativi al percorso scolastico del figlio.⁹

I docenti e l'ufficio di segreteria delle scuole devono rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità evitando l'accessibilità degli stessi a persone di-

8) L. n° 675/96, art. 22 sulla Privacy e Codice o Testo Unico della normativa in materia D.Lvo. n° 196/03 e Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005 e Vademecum del Garante "La privacy tra i banchi di scuola".
9) L. n° 241/90, art. 22, comma 1 e art. 25



verse dai genitori o da persone da loro espressamente delegate.

In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell'albo della scuola.¹⁰ Non è consentito inserire in tale albo i dati indicanti la situazione di disabilità, che sono comunque inseriti nei verbali. L'obbligo di annotare in calce ai tabelloni il riferimento al PSP differenziato¹¹ è stato soppresso¹².

5. LA SCUOLA PRIVATA

Sotto la denominazione "scuola privata" si includono tre tipologie di scuola diversa da quella pubblica:

- a) Scuola "privata": gli alunni che frequentano questo tipo di scuole alla fine di ogni anno scolastico devono sostenere un esame di idoneità presso una scuola pubblica per essere ammessi all'anno scolastico successivo.
- b) Scuola "privata paritaria": sono scuole di gestione privata, ma equiparate a quelle pubbliche.
- c) Scuola "privata paritaria e parificata": sono solo quelle scuole primarie (ex elementari) che stipulano una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale relativa all'O.M. 215/92 e al D.M. n° 84/08, sui quali si basa l'impegno della Direzione Scolastica Regionale a fornire un contributo per il pagamento dei docenti.

Le scuole "paritarie" che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta¹³ e devono garantire:

- diritto allo studio: la domanda d'iscrizione, anche di un alunno con disabilità, deve essere accolta;

- eliminazione delle barriere architettoniche;
- personale ausiliario (ex bidelli) adeguato per l'assistenza igienica e l'igiene personale degli alunni con disabilità;
- gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che debbono essere assegnati dai Comuni per le scuole dell'infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio;
- il Trasporto è garantito, su richiesta della scuola, dagli enti locali come previsto dalle leggi regionali per il diritto allo studio;
- costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta "normale" prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
- anche nella formazione delle classi le scuole paritarie sono tenute ad uniformarsi alla normativa della scuola pubblica.¹⁴
- L'insegnante per le attività di sostegno. In relazione a questo occorre distinguere:

Scuola dell'infanzia: viene erogato un piccolo contributo¹⁵ omnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all'ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4).

Scuola Primaria: tali scuole si differenziano in scuole "paritarie" e scuole "paritarie parificate". Le scuole "paritarie parificate", come già detto, ottengono un contributo per il pagamento dei docenti, compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e Diagnosi Funzionale) relativa agli alunni con disabilità ivi iscritti.

10) O.M. n° 38/99, art. 21, comma 1

11) O.M. n° 126/00, art. 2, comma 5, punto 4

12) O.M. n° 90/01, art. 15, comma 6 e art. 16 comma 3

13) L. n° 62/00, art. 1, comma 4, lettera e) e D.M. n. 83 del 10/10/2008

14) Nota Ministeriale prot. n° 245 del 20/02/2002, punto C

15) L. n° 62/00, art. 1, comma 14

Sempre dopo domanda documentata, le scuole "paritarie" non parificate godono invece solo del contributo omnicomprensivo del D.M. del 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5.

Scuole secondarie di I e II grado: possono chiedere il contributo di cui all'art. 8 del D.M. del 21/05/07 e all'art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07.

N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l'integrazione scolastica ricavato dall'8 per mille, al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell'insegnante di sostegno.

In base alla Legge Finanziaria 2007 n° 296/06¹⁶ i genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria del Primo e del Secondo Ciclo hanno diritto, a domanda ad un contributo, purché il reddito familiare non superi i 50.000 Euro.

6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

La promozione della stipula degli Accordi di Programma per l'integrazione scolastica¹⁷ tra Enti Locali, A.S.L. e Amministrazioni Scolastiche è il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle Province. L'accordo non è più un formale atto d'intesa, ma è un impegno concreto di ciascuna istituzione, che sulla base delle rispettive competenze concordate, deve provvedere ai servizi necessari e utili ad una buona qualità dell'integrazione scolastica.

L'accordo deve precedere la definizione e la formalizzazione degli impegni finanziari previsti dai

rispettivi bilanci. Tali impegni devono essere allegati agli Accordi stessi al momento della stipula e/o della divulgazione. La quantificazione di tali impegni va comunicata tra le parti reciprocamente e annualmente, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci. L'accordo deve individuare, per ciascun Ente Sottoscrittore, l'ufficio competente all'erogazione dei servizi e al pagamento delle somme indicate in bilancio, nonché il corrispondente capitolo di bilancio.

Per le verifiche di attuazione degli accordi è previsto un "Collegio di vigilanza", che deve assicurare, in tempi reali, la realizzazione dei servizi sottoscritti.

In attuazione dell'art. 19 della Legge n° 328 del 2000 che prevede i piani di zona, è consigliato far stipulare dal Comune capofila della zona accordi di programma molto specifici e dettagliati, che possono essere sottoscritti anche dalle scuole autonome, preferibilmente collegate in rete. Gli Accordi di Programma hanno avuto un forte rilancio nell'art. 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008.

I Comuni possono chiedere alle famiglie un contributo alle spese per i servizi resi (es. Nido, Centro diurno, trasporti, ecc.), secondo fasce di reddito.¹⁸ Però per gli utenti con disabilità si deve tenere conto solo del loro reddito personale¹⁹ e non anche di quello della loro famiglia.

7. IL GLIP (GRUPPO DI LAVORO INTER-ISTITUZIONALE PROVINCIALE)

Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale ha compiti di consulenza e di proposta al Dirigente Scolastico Regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le A.S.L. per l'attuazione e la verifica degli

16) L. n. 296/06

17) L. n° 104/92, art. 13, comma 1 lettera a)

18) D.Lvo. n° 109/98, art. 2, comma 1

19) D.Lvo. n° 130/00, art. 3, comma 2 ter; Sentenza TAR Sicilia, sez. Catania n. 42 del 2007 e Ordinanza TAR Marche del 18 Settembre 2007



Accordi di Programma. È costituito dai rappresentanti delle diverse Istituzioni firmatarie degli Accordi e da tre rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle persone con disabilità.

8. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, SERVIZI E CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In un numero crescente di realtà si stanno attuando a livello di distretto socio-sanitario di base e di reti di scuole, collegate anche con gli enti locali e le associazioni di persone disabili e/o loro familiari, dei Centri di Documentazione. Loro scopo non è solo raccogliere documentazione sull'integrazione ma anche creare servizi (per esempio ausili) e consulenza (per esempio corsi di aggiornamento o consulenze a scuole, a singoli docenti o genitori). La loro costituzione è sostenuta da finanziamenti del MIUR, ai quali possono aggiungersi risorse finanziarie ed umane di tutti gli altri soggetti del territorio.²⁰

9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA

Ricordiamo che si può ricorrere alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi,²¹ in tutte quelle circostanze in cui sono affermate o gestite, da parte della scuola, situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità. Ad esempio, grazie a tale legge, la scuola non si può rifiutare di dare alle famiglie copia del Verbale della riunione del GLHO o di altri documenti riguardanti l'alunno con disabilità. La famiglia deve solo pagare le spese di fotocopiatura. Qualora la scuola si rifiuti, la famiglia può inviare diffida scritta al dirigente scolastico e, se non riceve quanto richiesto entro 30 giorni, può ricorrere al TAR che deve pronunciarsi nei 30 giorni successivi.²²

10. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per eliminare dalle scuole le barriere architettoniche e percettive (disabili sensoriali), la com-

²⁰) Nota prot. N° 186 del 30/04/02

²¹) L. n° 241/90

petenza, anche finanziaria è: dei comuni per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, delle province per quanto riguarda le scuole del secondo ciclo. Qualora non fossero rispettate le norme sugli standard architettonici contenute nel D.P.R. n° 503/96, le famiglie possono segnalare²³ alle opportune sedi giudiziarie i mancati interventi.

11. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

A seguito di insistenti richieste delle associazioni, i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno concordato un "Atto di raccomandazione" che è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con Nota protocollo n° 2312 del 25/11/05.

In base all'art. 4 di tale Atto, il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione di farmaci da parte della famiglia (con allegata prescrizione del medico curante), individua, secondo una sequenza procedurale, la persona incaricata di somministrare i farmaci nell'orario scolastico. Può individuarla nell'ambito del personale docente o non docente purché sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato un corso di formazione presso le ASL per la sicurezza della salute nelle scuole.

In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se i famigliari non si offrono spontaneamente per la somministrazione, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza di disponibilità di queste ultime ripropone il problema al Comune.

Il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all'ASL, che in questi casi è te-

nuta a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.²⁴

Nell'art. 2 dell'Atto di raccomandazione interministeriale viene chiarito che devono essere interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" somministratore.

Come espressamente afferma l'art. 5 i casi di emergenza restano di competenza dell'ASL.

12. ISTRUZIONE A DOMICILIO

Gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificate dalla autorità sanitaria), hanno diritto a concordare con la scuola un programma, con l'invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale. Qualora questi svolgano le ore di docenza in aggiunta all'orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario. La convenzione può anche prevedere l'attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, purché vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni. I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti.²⁵

22) L. n° 241/90, artt. 22 e 25

23) L. n° 23/96

24) Sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n° 2779/02

25) C.M. n° 84/02, C.M. n° 56/03 e D.D.G. del 13/10/2004



PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE

Segnaliamo alcuni aspetti sui quali è utile puntare l'attenzione durante il corso dell'anno scolastico in modo che i genitori, conoscendo le scadenze, possano per tempo verificare ed eventualmente sollecitare la scuola al loro rispetto.

SETTEMBRE

Dal 1 settembre all'inizio delle lezioni: svolgimento di incontri di aggiornamento e di programmazione obbligatoria per tutti i consigli di classe che accolgono alunni con disabilità ai sensi della Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2002, della C.M. n° 78/03 e della Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005. L'aggiornamento dovrebbe essere specifico sulla disabilità degli alunni iscritti nella propria classe.

OTTOBRE

Entro metà ottobre i singoli consigli di classe presentano al Dirigente Scolastico i progetti con le richieste:

1. Di acquisto di ausili, sussidi, attrezzature, programmi informatici, materiale didattico per l'attuale anno scolastico;
2. Di corsi di aggiornamento e programmazione obbligatoria per tutti i docenti da effettuarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Entro il 31 ottobre il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d'Istituto il progetto di bilancio corredato da tante schede quanti sono i progetti.

In tale mese dovrebbe essere convocato il 1° GLHO per confermare il PEI redatto a maggio dell'anno precedente. Subito dopo il Consiglio di classe adatta il PSP alle eventuali modifiche del PEI.



OTTOBRE-NOVEMBRE

Per la prima iscrizione alla scuola dell'infanzia (o alla scuola primaria se non si è frequentata la scuola dell'infanzia) le famiglie debbono richiedere all'ASL l'attestazione di alunno in situazione di handicap.

Per effettuare l'iscrizione alle prime classi di ogni ordine di scuola (dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo) le famiglie debbono richiedere all'ASL la Diagnosi Funzionale aggiornata.

DICEMBRE

Il Consiglio d'Istituto approva entro il 15 dicembre il bilancio presentato ad ottobre dal Dirigente scolastico.¹

Poiché verso dicembre vengono definite le proposte delle gite di istruzione, i dirigenti devono trattare con le agenzie di viaggio che le organizzano in modo che sia garantita agli alunni con disabilità l'accessibilità ai mezzi di trasporto, agli alberghi e ai percorsi.²

GENNAIO

Entro fine gennaio (ogni anno viene definita dal MPI la data precisa) bisogna provvedere all'iscrizione di tutti gli alunni alla classe successiva.

Dovrebbe essere convocato il 2° GLHO di verifica ed eventuale modifica del PEI. Subito dopo il Consiglio di classe adatta

il PSP alle eventuali modifiche del PEI.

MARZO

Per gli alunni che si sono iscritti alla prima classe di ogni ordine di scuola, i genitori (se non hanno già provveduto a gennaio al momento dell'iscrizione) devono consegnare la Diagnosi Funzionale redatta dall'ASL entro la metà del mese di marzo.

Le scuole devono predisporre gli organici di diritto (docenti dei consigli di classe ivi compresi gli insegnanti per il sostegno) per l'a.s. successivo.

MAGGIO

Dovrebbe essere convocato il 3° GLHO di verifica del PEI dell'a.s. in corso.

In tale riunione dovrebbe essere anche redatto il PEI per l'anno successivo.

Verificare la scadenza definita dal proprio Ufficio Scolastico Regionale (orientativamente può essere da fine maggio a inizio luglio) per presentare le richieste per lo sdoppiamento di prime classi³ e per avere ore di sostegno aggiuntive nell'anno scolastico successivo.

Entro il 14 maggio dell'anno frequentato deve essere approvata la relazione in vista degli esami finali di stato del secondo ciclo con le indicazioni delle modalità per lo svolgimento da parte degli alunni con disabilità (assistenza, prove equipol-

1) D.I. n° 44/01, art. 2, comma 3

2) Nota n° 645 dell'11/04/2002

3) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2

lenti, tempi più lunghi, uso di particolari software, ecc.)

GIUGNO

Entro giugno deve essere redatto dal Consiglio di classe il PSP per l'anno successivo.

LUGLIO

Non oltre il 10 luglio, secondo le date fissate dai singoli USR, i Dirigenti Scolastici devono comunicare all'USR tramite l'USP le richieste per l'a.s. successivo di:

1. Ore aggiuntive per il sostegno regolarmente documentate con una sintesi del PSP di cui all' art. 5, comma 2 del D.P.R. n° 81/09;
2. Sdoppiamento di prime classi in relazione alla presenza di alunni con disabilità.

Entro il 31 luglio il Direttore Scolastico Regionale deve comunicare, motivandola, la risposta su tali richieste.

In forza dell'art. 4 dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 è necessario che la scuola faccia pervenire, non oltre il 10 luglio, le richieste per l'a.s. successivo agli Enti Locali per i servizi di loro competenza (trasporti, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, arredi, eliminazione delle barriere architettoniche, ecc.).

Sempre entro il 10 luglio i Gruppi di la-

voro che predispongono il PEI devono presentare al Dirigente Scolastico le richieste, sempre per l'a.s. successivo, relative all'assistenza igienica e materiale di base degli alunni, la scelta o cambiamento di aule, ecc.

A CHI RIVOLGERSI SE CI SONO PROBLEMI

1. A quanti redigono il PEI: GLHO e quindi gli insegnanti curricolari e di sostegno del Consiglio di classe.
2. Insegnanti Coordinatori per il sostegno (referente H d'istituto o figura strumentale).
3. GLHI.
4. Rappresentante di classe dei genitori.
5. Comitato di istituto (composto da tutti i rappresentanti di classe dei genitori).
6. Dirigente Scolastico d'Istituto.
7. Presidente del Consiglio di Istituto.
8. ASL territoriali
9. Associazioni di appartenenza
10. GLIP - Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale.
11. Referente per l'integrazione scolastica presso l'USP (ex provveditorato) .
12. Referente per l'integrazione scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale (USR - ex sovrintendenza scolastica).
13. MIUR: Direzione Generale per lo Studente, Ufficio VII - Disabilità, Tel. 06/58493603.



GLOSSARIO

a.s.	Anno scolastico
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ATS	Associazione Temporanea di Scopo tra Istituzioni scolastiche
Buone Prassi	Esperienze positive ed efficaci di integrazione scolastica
Campus	Nella Riforma percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale
CFP	Centro di Formazione Professionale (regionale)
C.M.	Circolare Ministeriale
Collaboratori scolastici o personale ATA	ex Bidelli
Collegio dei Docenti	Insieme dei docenti di una scuola con potere decisionale in campo della didattica generale e del POF
Continuità Didattica	Garantisce che un insegnante di sostegno rimanga per tutto l'arco dell'ordine degli studi.
Continuità Educativa (o di progetto)	Indica la continuità del progetto formativo nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
D.D.G.	Decreto del Direttore Generale
DF	Diagnosi Funzionale
D.I.	Decreto Interministeriale (di più Ministeri)
D.L.	Decreto Legge
D.Lvo.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Dirigente Scolastico	ex Preside o Capo d'Istituto
EDA	Educazione degli Adulti
Enti Locali	Municipi, Comuni, Province, Comunità Montane e Consorzi di comuni
GLHI	Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (per la singola scuola)
GLHO	Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (per il singolo alunno)
GLIP	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
G.U.	Gazzetta Ufficiale
L.	Legge

Larsa	Nella Riforma Laboratori di recupero apprendimento, sviluppo degli apprendimenti per i passaggi tra sistema dei licei e quello della formazione professionale
LEP	Nella Riforma Livelli Essenziali di Prestazione
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MPI	Ministero della Pubblica Istruzione
Nota	Nota Ministeriale
O.M.	Ordinanza Ministeriale
PEI	Piano Educativo Individualizzato
Piano di Zona	Accordo promosso da una Regione, o da una Provincia o da un Comune di media grandezza o dal Municipio di un grande Comune o dal Comune capofila di un insieme di piccoli Comuni rientranti in un Distretto Sanitario e stipulato con le ASL, l'USR e, a livello locale, con le scuole singole o in rete, per garantire il coordinamento di tutti i servizi scolastici ed extrascolastici necessari ad una buona qualità dell'integrazione scolastica e sociale
POF	Piano dell'Offerta Formativa
PSP	Piano di Studio Personalizzato
Scuola dell'Infanzia	ex Scuola Materna
Scuola Primaria	ex Scuola Elementare
Scuola Secondaria di Primo Grado	ex Scuola Media
Scuola Secondaria di Secondo Grado	ex Scuola Superiore
SMF	Nella Riforma Standard Minimi Formativi
USP (<i>Ufficio Scolastico Provinciale</i>)	ex Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi
USR (<i>Ufficio Scolastico Regionale o Direzione Scolastica Regionale</i>)	ex Sovrintendenza Scolastica

NUMERI E SITI UTILI

1. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

In ogni ufficio Scolastico Regionale è presente un Referente H per l'integrazione.

ABRUZZO	0862/34701 - 313945	www.abruzzo.istruzione.it
BASILICATA	0971/449911 - 445103	www.basilicata.istruzione.it
CALABRIA	0961/734545	www.calabriascuola.it
CAMPANIA	081/2449511 - 5576001	www.campania.istruzione.it
EMILIA ROMAGNA	051/37851	www.istruzioneeer.it
FRIULI VENEZIA GIULIA	040/4194111	www.scuola.fvg.it
LAZIO	06/77391 - 570681 - 7003682	www.lazio.istruzione.it
LIGURIA	010/83311 - 8331218 - 86444	www.istruzioneeliguria.it
LOMBARDIA	02/5746271 - 574627	www.istruzione.lombardia.it
MARCHE	071/22951 - 2295485 - 7	www.marche.istruzione.it
MOLISE	0874/4975 - 497536 - 497590	www.usrmolise.org
PIEMONTE	011/5163611 - 02 - 04	www.piemonte.istruzione.it
PUGLIA	080/5506243 - 5506111	www.puglia.istruzione.it
SARDEGNA	070/650041 - 65004252 - 78	www.usrsardegna.it
SICILIA	091/6909204 - 10 - 60	http://www.usr.sicilia.it/
TOSCANA	055/27251 - 2725281	www.toscana.istruzione.it
TRENTINO ALTO ADIGE	0461/491432 - 0471/411300	www.regione.taa.it/scuola.aspx
UMBRIA	075/58281 - 5828292	www.istruzione.umbria.it
VALLE D'AOSTA	0165/273289	www.scuole.vda.it
VENETO	041/2723111 - 88	www.istruzioneeveneto.it

2. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale per lo Studente, Ufficio IV, Tel. 06/58495827 www.pubblica.istruzione.it

3. SITI UTILI

www.coorddown.it

Sito del Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down.

Sede operativa: Via Volta 19/4 - 16128 Genova tel. 010 5705461 - fax 010 5956693

segreteria@coorddown.it

www.edscuola.it

www.handylex.org

Siti per reperire la normativa sulla disabilità e l'integrazione scolastica

www.aipd.it

Nello "sportello informativo" schede esplicative sulla normativa scolastica redatte dall'Avv. Nocera

www.integrazionescolastica.it

Federazione Associazioni Docenti per l'integrazione scolastica

www.sostegno.org

Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

www.accaparlante.it

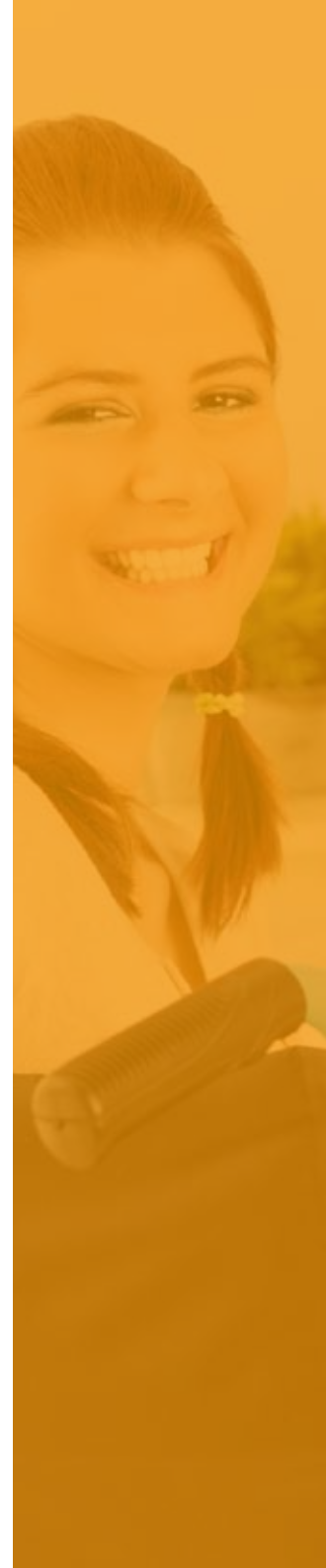
Associazione Centro Documentazione Handicap

<http://digilander.libero.it/handicapscuola>

Sito del Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati

www.lavoro.gov.it/Lavoro

Sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali



ASSOCIAZIONI

	Associazione Italiana Persone Down Nazionale	Viale delle Milizie 106 - 00192 Roma	
	UNIDOWN - Unione Nazionale Down Onlus	Via Alessandro Volta 19/4 - 16128 Genova	
REGIONE	ASSOCIAZIONE	INIRIZZO	
Abruzzo	Associazione Italiana Persone Down Sez. L'Aquila	C/o Fam. Mingroni, Strada II, 23 - 67100 Sant'Elia (AQ)	
Abruzzo	Associazione Regionale Down Abruzzo	Via Perugia 14 - 65121 Pescara	
Basilicata	Associazione Italiana Persone Down Sez. Potenza	Piazza Emanuele Gianturco 1 - 85100 Potenza	
Basilicata	Associazione Italiana Persone Down Sez. Matera	Via Dante 84/A - 75100 Matera	
Calabria	Associazione Italiana Persone Down Sez. Cosenza	Contrada Serra Spiga c/o Centro di Neuroriabilitazione - 87100 Cosenza	
Campania	Associazione Italiana Persone Down Sez. Avellino	Via Leprino 4 - 83100 Avellino	
Campania	Associazione Italiana Persone Down Sez. Caserta	Via Ferrarecche 197 - 81100 Caserta	
Campania	Associazione Sindrome di Down Onlus Reg. Campania	Via A. Tagliamonte 90/92 - 80144 Napoli	
Emilia Romagna	G.R.D. Bologna	Via della Salute 51 - 40132 Bologna	
Emilia Romagna	CEPS Onlus	Via Colombarola 46 - 40128 Bologna	
Emilia Romagna	G.R.D. Cesena	Via Anna Frank 12 - 47521 Cesena (FC)	
Emilia Romagna	G.R.D. Faenza	Via Laderchi 3 - 48018 Faenza (RA)	
Emilia Romagna	G.R.D. Reggio Emilia	Largo della Solidarietà e della Pace 1 - 42017 Novellara (RE)	
Emilia Romagna	Crescere Insieme Onlus	Via Francesco Redi 4 - 47923 Rimini	
Emilia Romagna	Centro 21 Onlus	Via Piave 8 - 47838 Riccione (RN)	
Friuli Venezia Giulia	Associazione Down Friuli Venezia Giulia	Via Concordia Saggittaria 7 - 33170 Pordenone	
Friuli Venezia Giulia	Associazione Down Friuli Venezia Giulia Sez. Udine	Via Torricelle 62 - 33040 Pradamano (UD)	
Lazio	Associazione Italiana Persone Down Sez. Roma	Via Fulcieri Paulucci De Calboli 54 - 00195 Roma	
Lazio	Fondazione Italiana Verso Il Futuro Onlus	Via Marcantonio Colonna 44 - 00192 Roma	
Lazio	Associazione Italiana Persone Down Sez. Castelli Romani	Via Portogallo 16 - 00041 Albano Laziale (RM)	
Liguria	CEPIM - Centro Italiano Down Onlus	Via Alessandro Volta 19/10 - 16128 Genova	
Liguria	Associazione Down Imperia	Via Cesare Battisti 16 - 18100 Imperia	
Liguria	GISAL CEAD	Casa S. Marta loc. Le Ghiare - 19015 Levanto (SP)	
Liguria	A.D.S.O. Associazione Down Savona	C.so Italia 12/4 - 17100 Savona	
Lombardia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Bergamo	Via Santa Caterina 1/D - 24124 Bergamo	

www.aipd.it	aipd@aipd.it	063723909
www.unidown.it	unidown@libero.it	010592883
WEB	INDIRIZZO MAIL	TELEFONO
	aipd.aq@virgilio.it	086224031
www.abruzzodown.it	arbdown@tin.it	08528464
www.aipdpz.it	segreteria@aipdpz.it	097156536
www.cssmaterita.it/aipdmt	aipdmatera@alice.it	3388139622
www.aipdcosenza.it	aipdcosenza@libero.it	0984482645
www.aipdavellino.it.gg	segreteria.aipdav@libero.it	082573315
www.aipd.ivylogic.it	aipd@ivylogic.it	0823442132
www.downneapolis.it	sindromedidown@tin.it	081432960
	patrizia.torchi@hotmail.it	3470180917
www.ceps.it	assceps@iperbole.bologna.it	051322041
	grdcesena@hotmail.it	0547380383
www.pergialtri.it/genitoriragazzidown	grdfaenza@libero.it	054627206
	giorgiocanuti@hotmail.com	0522756688
www.crescereinsieme.rn.it	info@crescereinsieme.rn.it	0541394959
www.centro21rimini.org	info@centro21rimini.org	3464901945
	down.fvg@libero.it	3355313872
	downfvg.ud@tiscali.it	0432670873
www.aipd-roma.it	info@aipd-roma.it	0689016450
www.casaloro.it	fondazione@casaloro.it	0637351082
www.aipdcastelliromani.it	info@aipdcastelliromani.it	0683513645
www.cepim.it	info@cepim.it	010584529
		0183650184
	amministrazione@gisal.it	0187802605
	assdownsv@alice.it	0192302595
www.aipdbergamo.it	info@aipdbergamo.it	035222238

REGIONE	ASSOCIAZIONE	INIRIZZO	
Lombardia	Cepim - Centro Bresciano Down	Via della Trisia 3 Villaggio Violino - 25126 Brescia	
Lombardia	Down Verso	Via San Giuseppe 24/A - 22063 Cantù (CO)	
Lombardia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Mantova	Via Bellonci 14 - 46100 Mantova	
Lombardia	AGPD	Viale Piceno 60 - 20129 Milano	
Lombardia	VIVIDOWN	Via San Maurilio 8 - 20123 Miano	
Lombardia	Capirsi Down Monza Onlus	Via Donizetti 106 - 20052 Monza (MB)	
Lombardia	Più di 21 Onlus	Via Brunelleschi 23 - 21012 Cassano Magnago (VA)	
Marche	Associazione Italiana Persone Down Sez. Macerata	Via Salimbeni 44 - 62027 S. Severino Marche (MC)	
Molise	Associazione Italiana Persone Down Sez. Campobasso	Via IV Novembre 28 - 86100 Campobasso	
Piemonte	Centro Down Alessandria Onlus	Via G. Mazzini 85/b - 15013 Alessandria	
Piemonte	CE.PI.M. Asti	Via Monti 32/34 - 14100 Asti	
Piemonte	Associazione Italiana Persone Down Sez. Saluzzo Savigliano Fossano	Via Cusino 11 - 12040 Genola (CN)	
Piemonte	Centro Down Cuneo	P.zza Foro Boario 2 - 12100 Cuneo	
Piemonte	Associazione Down Novara	Via Gibellini 56 - 28100 Novara	
Piemonte	AGBD Arona	Via XX Settembre 31 - 28041 Arona (NO)	
Piemonte	CEPIM - Centro Persone Down	Via Canonica 4 - 10137 Torino	
Piemonte	Associazione Down Onlus	Via Brione 40 - 10143 Torino	
Piemonte	A.I.R. Down	Via Q. Sella 17 - 10024 Moncalieri (TO)	
Piemonte	Associazione Famiglie Fanciulli Down V.C.O.	Via Vittorio Veneto 135 - 28922 Verbania (VB)	
Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Bari	Via Caldarola 24 - 70126 Bari	
Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Brindisi	Piazza A. di Summa c/o ex Ospedale - 72100 Brindisi	
Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Foggia	Via Candelaro 98/E - 71100 Foggia	
Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Nardò	Piazza Caduti di Via Fani 2 - 73048 Nardò (LE)	
Puglia	A.M.A.R. Down	Via Carmine 4 - 74015 Martina Franca (TA)	
Sardegna	Ce.D. Centro Down Cagliari	Via Monte Sabotino 7 - 09122 Cagliari	
Sardegna	Associazione Italiana Persone Down Sez. Oristano	Via Martiri di Belfiore 33 - 09170 Oristano	
Sardegna	Gruppo Down Onlus	Via Pozzo Maggiore 2 - 07100 Sassari	
Sicilia	A.F.P.D. Associazione Famiglie Persone Down	Via Maltese 92 - 90146 Palermo	
Sicilia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Alcamo	Via G. Vesco 2/B - 91011 Alcamo (TP)	

WEB	INDIRIZZO MAIL	TELEFONO
www.cbdown.it	info@cbdown.it	0303731416
	down.verso@tin.it	031732035
www.aipdmantova.it	info@aipdmantova.it	3341491715
www.agpd.it	segreteria@agpd.it	027610527
www.vividown.org	info@vividown.org	028056238
www.capirsidown.it	infocapirsidown@tiscali.it	0392334770
www.piudi21.it	info@piudi21.it	0331422333
	aipdmacerata@libero.it	0733638922
	aipdcb@tiscali.it	0874698277
www.centrodown.org	alessandria@centrodown.org	0131260123
www.centrodownasti.it	cepim.asti@libero.it	0141272913
www.lafinestragenola.it/aipd/home-aipd.htm	aipd.ssf@gmail.com	0172648130
www.centrodown.org	assdown@libero.it	017167399
www.down.novara.it	info@down.novara.it	3473946600
www.agbdarona.it	agbdarona@libero.it	032244980
www.cepim-torino.it	cepim@cepimtorino.191.it	0113090158
www.associazionedown.org	assdown@tin.it	0117496582
www.airdown.it	info@airdown.it	0116051917
affdownvco.xoom.it	affdownvco@gmail.com	032352927
www.aipdbari.it	aipdbari@libero.it	0805546245
www.downiamoci.it	aipdbr@tiscali.it	0831523073
aipdfoggia.blogspot.com	aipdfoggiaonlus@libero.it	081713480
www.comenoi.it	aipdlecce@comenoi.it	0833567830
	amardown@gmail.com	0804839112
www.centrodown.it	segreteria@centrodown.it	070271919
www.aipdoristano.it	aipd.oristano@tiscali.it	0783217016
	romegsnc1@virgilio.it	079310795
www.afpdpalermo.org	afpdpa@libero.it	0916882717
	aipd.alcamo@alice.it	0924509082

REGIONE	ASSOCIAZIONE	INIRIZZO	
Toscana	Associazione Italiana Persone Down Sez. Arezzo	Via Curtatone 77/a - 52100 Arezzo	
Toscana	Trisomia 21 Onlus	Viale Volta 16/18 - 50131 Firenze	
Toscana	Associazione Senese Down	Strada di S. Bernardino 4 - 53100 Siena	
Toscana	Associazione Italiana Persone Down Sez. Livorno	Via Voltolino Fontani 5 - 57128 Livorno	
Toscana	Associazione Down Lucca	Via Per San Martino 24 - 55010 Gragnano (LU)	
Toscana	Associazione Italiana Persone Down Sez. Versilia	Via Sarzanese 155 - 55041 Capezzano Pianore (LU)	
Toscana	Associazione Italiana Persone Down Sez. Pisa	Via Cesare Battisti 55 - 56125 Pisa	
Toscana	Il Sole ADP Onlus	Via San Francesco 20 - 51100 Pistoia (PT)	
Trentino Alto Adige	Associazione Il Sorriso - "Das Lächeln" AGAPD	Via Leopardi 1/A - 39012 Merano (BZ)	
Trentino Alto Adige	Associazione Italiana Persone Down Sez. Trentino	Via Taramelli 8 - 38123 Trento	
Veneto	Associazione Italiana Persone Down Sez. Belluno	Via Peschiera 21 - 32032 Feltre (BL)	
Veneto	Associazione Down D.A.D.I.	Gabelli Corte Lando, int.4 - 35121 Padova	
Veneto	Associazione Down D.A.D.I. Sez. Euganea	Via Tassello 13 - 35049 Monselice (PD)	
Veneto	Associazione Italiana Persone Down Sez. Marca Trevigiana	Via Madonna della Salute 5 - 31010 Marenco di Piave (TV)	
Veneto	Associazione Italiana Persone Down Sez. Venezia - Mestre	Via dello Squero 10 - 30173 Mestre (VE)	
Veneto	A.G.B.D. Ass. Genitori Bambini Down	Via Valpantena 116/A - 37142 Verona (VR)	
Veneto	Associazione Più di Uno	Via Cantarane 29 - 37129 Verona	
Veneto	AGENDO - Onlus	Via N. Del Grande 18/20 - 36100 Vicenza	
Veneto	Contro L'Esclusione	Via G.B. Conte 9 - 36015 Schio (VI)	

Tutti i dati e i recapiti delle Associazioni sono reperibili sul sito www.coordown.it

WEB	INDIRIZZO MAIL	TELEFONO
www.aipdarezzo.it	info@aipdarezzo.it	05751943610
www.trisomia21firenze.it	at21@trisomia21firenze.it	0555000458
	asedo@tin.it	057745453
www.aipdlivorno.org	info@aipdlivorno.org	0586509567
www.associazionedownlucca.it	info@associazionedownlucca.it	0583975728
www.aipdversilia.org	aipdversilia.sportelloinfo@gmail.com	0584914123
www.aipdpisa.org	aipdpisa@interfree.it	05048689
	il-sole.adp@libero.it	0573450678
www.ilsorriso.bz.it	info@ilsorriso.bz.it	3395232616
	aipd.trentino@virgilio.it	3407825057
www.aipdbelluno.org	info@aipdbelluno.org	0439305026
www.downdadi.it	ass.dadi@libero.it	04298303024
	assodae@libero.it	0429784091
www.aipdmarcatrevigiana.it	aipdmarcatrevigiana@libero.it info@aipdmarcatrevigiana.it	043830025
www.aipdveneziamestre.it	aipdvenezia@virgilio.it	0413969197
www.agbdverona.org	agbdv@agbdverona.org	0458700980
www.piudiuno.eu	piudiuno.volontari@libero.it	0456051568
www.agendoonlus.it	agendo@libero.it	0444525308
	controlesclusione@tin.it	0445524110

Deichmann, azienda familiare fondata da Heinrich Deichmann da più di 90 anni, è oggi alla terza generazione e rappresenta in Europa la più grande azienda di vendita al dettaglio di calzature, grazie ad una politica orientata ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L'idea del fondatore dell'azienda, tuttavia, è rimasta immutata in tutti questi anni: tutti devono potersi permettere un buon paio di scarpe.

Dal 2009 Deichmann Calzature aiuta e sostiene i progetti del Coordinamento Nazionale delle persone con sindrome di Down e dallo stesso anno si è impegnata attivamente inserendo subito nel suo organico due ragazzi con sindrome di Down, che collaborano nei negozi prendendo parte a tutte le attività giornaliere.

Per questo chiede il tuo contributo perché le parole non rimangano solo parole e i progetti per l'integrazione sociale di queste persone siano conosciuti e accettati da tutti.

Per l'impegno a sostegno delle attività di CoorDown, tutte le elargizioni vengono devolute senza alcuna detrazione a favore dei progetti.



DEICHMANN CALZATURE

SOSTIENE I PROGETTI DI COORDOWN ONLUS



WWW.COORDOWN.IT

CoorDown Onlus

Via Volta 19/4 - 16128 Genova tel. 010 5705461 - fax 010 5956693 segreteria@coordown.it www.coordown.it